SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

686^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI, indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

| RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X | ٤V |
|--|----|
| RESOCONTO STENOGRAFICO 1- | 53 |
| ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e | |
| gli atti di indirizzo e di controllo) 55- | 71 |

Assemblea - Indice

2 Novembre 2004

INDICE

| RESOCONTO SOMMARIO | VIVIANI (DS-U) | | |
|---|---|--|--|
| RESOCONTO STENOGRAFICO | e te potitiche sociati | | |
| CONCERN E MCCOON | Seguito della discussione: | | |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO | (2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle proce- | | |
| Seguito della discussione: | Zancan (Verdi-U) | | |
| (3103-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | FASSONE (DS-U) 17 AYALA (DS-U) 20 * GRECO (FI) 24 BOBBIO Luigi (AN), relatore 27, 28 SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia 32 | | |
| Ayala (DS-U) | Seguito della discussione. | | |
| Bobbio Luigi (AN), f.f relatore | (1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'ar- | | |
| Seguito della discussione: | (2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell'isti- | | |
| (3102-B) Conversione in legge, con modifi- | tuto della legittima difesa | | |
| cazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 | (Relazione orale): | | |
| luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Se- nato e modificato dalla Camera dei deputati) | * Calvi (DS-U) | | |
| (Relazione orale): Presidente | Seguito della discussione: | | |
| Presidente | (2431) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative | | |
| Seguito della discussione: | concernenti la minoranza slovena della re- | | |
| (3135) Conversione in legge del decreto- legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante inter- venti urgenti in materia di politiche del la- voro e sociali (Relazione orale): | gione Friuli-Venezia Giulia (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale): Budin (DS-U) | | |
| Zanoletti (<i>UDC</i>) | Marino (<i>Misto-Com</i>) 45 | | |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Assemblea - Indice

2 Novembre 2004

| Seguito della discussione: | CORTE COSTITUZIONALE | |
|---|---|----|
| (2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla camera dei | Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità Pag. 5 | 56 |
| deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi | PARLAMENTO EUROPEO | |
| dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale): | Trasmissione di documenti | 56 |
| * Manzione (Mar-DL-U) Pag. 48 | INTERPELLANZE E ITERROGAZIONI | |
| Zancan (Verdi-U) | Annunzio 5 | 53 |
| Gaburro (<i>UDC</i>) | Apposizione di nuove firme a interrogazioni . | 57 |
| | Interpellanze 5 | 57 |
| ALLEGATO B | Interrogazioni | 58 |
| DISEGNI DI LEGGE | Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento | 60 |
| Trasmissione dalla Camera dei deputati 55 | Interrogazioni da svolgere in Commissione | 70 |
| Annunzio di presentazione | | |
| Assegnazione | ERRATA CORRIGE | 71 |
| GOVERNO | N. B L'asterisco indica che il testo del discors | so |
| Trasmissione di documenti | è stato rivisto dall'oratore. | |

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 10,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 28 ottobre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,12 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3103-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 28 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

AYALA (DS-U). Nonostante il provvedimento rappresenti un atto dovuto e quindi il Gruppo voterà a favore, deve evidenziarsi che al Governo non sono bastati tre anni per attuare in via amministrativa una disposizione del 2001, che con scelta apprezzabile e condivisa disponeva un rilevante incremento, mille unità, dell'organico della magistratura,

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

che insieme ad altri interventi avrebbe accelerato i tempi della giustizia. Il Governo è stato invece inadempiente, ritenendo di poter migliorare il funzionamento della giustizia esclusivamente con unaa riforma dell'ordinamento giudiziario che, nel testo proposto, appare peraltro deprecabile. (Applausi del senatore Zanda).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOBBIO Luigi, f. f. relatore. Il decreto-legge si è reso necessario a seguito dell'instaurarsi di un contenzioso, da considerarsi fisiologico in tale ambito, innescato da una pronuncia della magistratura amministrativa.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'indizione dei concorsi in magistratura ha dato vita ad un groviglio di vicende giudiziarie, di cui il Governo ha responsabilmente atteso la conclusione prima di dare avvio alle procedure concorsuali. L'esperienza di altri ordinamenti europei insegna comunque che il potenziamento dell'organico non è elemento determinante per l'accelerazione dei procedimenti giudiziari.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3102-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 28 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiara chiusa e, come convenuto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 28 ottobre il relatore ha consegnato agli atti il testo della relazione ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

ZANOLETTI (*UDC*). La Commissione ha ampliato in misura rilevante gli interventi di proroga dell'integrazione salariale, che il decretolegge dispone nel caso in cui rispetto ad una situazione di crisi aziendale

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

esista un programma finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori nel mercato del lavoro. In tal modo, il sostegno al reddito si coniuga con le politiche attive del lavoro, realizzando una gestione delle emergenze occupazionali non meramente assistenzialistica ma imperniata sulla formazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mercato del lavoro. Ciò rafforza l'esigenza di accompagnare le misure realizzate per migliorare la flessibilità del mercato del lavoro con un complessivo riordino degli ammortizzatori sociali, che è l'obiettivo più rilevante del disegno di legge n. 848-bis che la maggioranza intende portare al più presto all'esame dell'Assemblea. È in tale contesto che va collocata l'ampia discussione svolta in Commissione sulle sanzioni per i percettori di misure di sostegno al reddito che rifiutano i percorsi di riqualificazione, che si è conclusa con l'approntamento di una disciplina di carattere generale da estendere anche ai lavoratori del comparto aereo collocati in cassa integrazione straordinaria. Proprio in relazione alla crisi dell'Alitalia, l'emendamento 1.0.1 recepisce il protocollo di intesa siglato il 6 ottobre dal Governo e dalle parti sociali, che è auspicabile possa rilanciare un'azienda che rappresenta un patrimonio del Paese. Auspica infine che il Governo dia concretamente seguito alla disponibilità manifestata in Commissione a risolvere in sede di legge finanziaria per il 2005 la situazione dei lavoratori dell'Alfa Romeo di Arese e di quelli di alcune aziende tessili del Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Pastore e Vanzo).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Pur essendo stato scongiurato in Commissione il tentativo del Governo di utilizzare il decreto-legge per procedere ad una surrettizia riforma degli ammortizzatori sociali, che avrebbe determinato un probabile fallimento dell'accordo Alitalia, a causa delle ricadute fortemente penalizzanti sui lavoratori in esubero, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento d'urgenza in ragione soprattutto delle forzature operate sulla legge n. 223 del 1991. Infatti, la proroga degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende in crisi è soggetta all'accettazione da parte del lavoratore di alcune condizioni, alcune delle quali vessatorie, pena l'espulsione dai processi produttivi. Con riguardo inoltre al trattamento previdenziale per i piloti, di cui all'emendamento della Commissione, stigmatizza il ricorso per la copertura ai fondi derivanti dal contributo dell'otto per mille, che viene quindi distolto dalle finalità previste dalla legge.

VIVIANI (DS-U). In considerazione delle situazioni di difficoltà dei settori produttivi oggetto del provvedimento, in particolare il tessile e la sanità privata, sarebbe necessario procedere all'aumento dello stanziamento previsto per la proroga della concessione degli ammortizzatori sociali, che risulta largamente insufficiente. Desta inoltre forti perplessità la scelta di inserire, attraverso una modifica strutturale della legge n. 223 del 1991, condizioni più restrittive per l'accesso dei lavoratori agli ammortizzatori sociali, che appaiono quanto mai penalizzanti in quanto avulse da qualsiasi progettualità in termini di riqualificazione professionale e volte

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

più che altro ad agevolare l'espulsione dei lavoratori. Con riguardo alle norme relative ai lavoratori Alitalia, suscitano perplessità le modalità di copertura, con utilizzo, tra l'altro, delle risorse provenienti dalla quota dell'otto per mille destinata allo Stato. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale ed avverte che il relatore Vanzo ha rinunciato alla replica.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Il provvedimento non produce alcuna restrizione in tema di erogazione delle tutele ai lavoratori, ma anzi per la prima volta determina uno stretto legame tra territorio e sistema delle imprese in esso operante estendendo, anche grazie alle risorse previste in finanziaria, le protezioni sociali ai lavoratori delle piccole imprese che ne erano privi. Quanto all'Alitalia, la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'offerta formativa va intesa come una forma di sperimentazione utile e non certo penalizzante per il lavoratore.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre il relatore ha consegnato agli atti il testo della sua relazione ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

ZANCAN (Verdi-U). L'accoglimento della decisione quadro in materia di mandato di arresto - cui l'Italia giunge con deplorevole ritardo rappresenta un ulteriore passo in direzione del rafforzamento dei diritti che, in un quadro di costruzione europea, deve necessariamente accompagnare l'aspetto economico. Permangono però perplessità sulle modalità con cui si giunge a dare esecuzione al mandato di arresto europeo. Infatti, i principi costituzionali attinenti al giusto processo, alla tutela della libertà personale nonché alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali – opportunamente richiamati affinché vengano rispettati nella fase di esecuzione del mandato di arresto europeo - non sembrano trovare piena applicazione con riferimento ad alcuni casi specifici. Particolarmente negativa è la previsione della possibilità di dare esecuzione al mandato di arresto europeo anche ove la decisione venisse assunta in un procedimento senza alcuna vocatio in iudicium, situazione che invece, secondo i suddetti principi costituzionali e le norme ordinamentali, non consentirebbe al procedimento medesimo di rivestire alcuna rilevanza giuri-

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

dica. Per tali motivi, pur apprezzando gli sforzi compiuti dalla maggioranza in Commissione per migliorare il testo, esprime un giudizio negativo sul disegno di legge. (Applausi del senatore Calvi).

FASSONE (DS-U). Nel corso del dibattito alla Camera dei deputati e nella Commissione giustizia del Senato si sono fronteggiate due concezioni della cooperazione internazionale: da una parte chi ritiene che lo Stato italiano debba mantenere inalterati gli standard delle garanzie processuali, dall'altra chi considera accettabile un arretramento del proprio ordinamento, naturalmente da vagliare con prudenza. Il suo Gruppo aderisce alla seconda tesi, secondo quanto prevede il codice di procedura penale nella regolazione dei rapporti con i magistrati stranieri nonché tenendo conto dell'obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle decisioni quadro in sede di loro attuazione. D'altra parte, tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea hanno recepito la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la possibilità del ricorso alla Corte europea di giustizia, e quindi non si può non condividere l'opportunità di superare tra tali Paesi la procedura dell'estradizione, quale corollario della libera circolazione europea. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati si discosta in grande misura dal contenuto della decisione quadro assunta il 13 giugno 2002; tuttavia, è motivo di soddisfazione la presentazione in Assemblea, a differenza di quanto avvenuto inizialmente in Commissione, di una serie di emendamenti da parte di esponenti dell'opposizione e della maggioranza, il cui esito sarà attentamente valutato dal suo Gruppo in vista del voto finale sul provvedimento.

AYALA (DS-U). La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo venne adottata dal Consiglio GAI europeo il 13 giugno 2002, a conclusione di un lungo iter cui il Governo italiano nella scorsa legislatura partecipò attivamente. L'attuale Esecutivo, invece, ha a lungo omesso di presentare il disegno di legge per il suo recepimento ed anche nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo ha continuato a mostrare diffidenza e ostilità. Tale approccio contrasta con il contenuto della stessa decisione quadro che, salvo il rispetto delle norme costituzionali nazionali sul giusto processo e sulle libertà di circolazione e di stampa, impone agli Stati membri il suo recepimento. D'altronde, è frutto di un errore concettuale l'idea che l'adesione ad un trattato internazionale e in particolare l'attuazione della cooperazione internazionale in materia di giustizia e di lotta alla criminalità possano prescindere da una parziale cessione di sovranità nazionale. Poiché il mandato di arresto europeo è una tappa per la creazione dello spazio giuridico comune in materia di libertà, giustizia e sicurezza europee, sarebbe censurabile un passo indietro per dare spazio ai sentimenti antieuropeisti presenti all'interno dello schieramento di maggioranza.

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

GRECO (FI). Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è il frutto di una approfondita riflessione parlamentare, volta a contemperare l'obbligo del recepimento di una decisione europea con l'esigenza di assicurare a imputati ed indagati le garanzie fondamentali in materia di diritti e di libertà, ad esempio con un maggiore coinvolgimento dei difensori, secondo un indirizzo che appare sempre più forte in sede europea. Inoltre, il Trattato costituzionale sottoscritto a Roma venerdì scorso fa riferimento all'esigenza di un riavvicinamento alle tradizioni ed agli ordinamenti nazionali in materia di giustizia penale e di cooperazione giudiziaria e di polizia, affidando ai Parlamenti nazionali un ruolo di controllo delle decisioni assunte a Bruxelles. D'altra parte, la globalizzazione della giustizia, magari in nome della lotta al terrorismo, non deve tradursi in un rafforzamento dei poteri e in un indebolimento dei diritti fondamentali delle persone. Quindi appare demagogica e fonte di disinformazione l'accusa di antieuropeismo rivolta alla maggioranza, che anzi in sede di riforma della legge La Pergola e di prossimo recepimento della decisione quadro sulla confisca europea intende farsi garante dell'equilibrato contemperamento delle opposte esigenze prima esplicitate, contro la deriva che ha portato al rifiuto del riconoscimento delle comuni radici cristiane nel Preambolo del Trattato costituzionale e alle critiche nei confronti del candidato membro italiano della Commissione europea. (Applausi del senatore Pastore).

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOBBIO Luigi, relatore. La tendenza a strutturare uno spazio giuridico europeo negli esiti processuali trascurando le profonde diversità degli ordinamenti giuridici nazionali e le prospettive di ulteriore differenziazione legate al processo di allargamento si è andata affermando molto prima dell'insorgere dell'emergenza legata al terrorismo internazionale. Anche nel caso del mandato d'arresto europeo, il Parlamento è chiamato a discutere temi dei quali non ha potuto definire le premesse, in una prospettiva di unificazione delle fasi terminali dell'azione giudiziaria che tuttavia si scontra con le differenze nelle fasi di produzione dei provvedimenti giudiziari. Questa situazione non solo mortifica il principio di sovranità nazionale, ma impedisce di fatto il passaggio concreto a forme di sovranità europea in tema di giustizia. L'anomalia dei presupposti della discussione è testimoniata anche dalla contraddittorietà delle motivazioni del giudizio negativo delle opposizioni, al cui interno da un lato si tende a sollecitare una più decisa cessione di quote di sovranità in materia giudiziaria, rinunciando a garanzie processuali con la speranza, forse, di giungere ad un europeismo giudiziario egemonizzabile in chiave politica; dal-

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

l'altra si giudica inaccettabile ogni limitazione del sistema di garanzie costituzionali della libertà della persona in ambito processuale. L'approvazione del provvedimento è necessaria per adempiere agli impegni assunti dall'Italia in sede europea, nella consapevolezza, però, che il mandato d'arresto europeo, in assenza di un'opera di unificazione del diritto processuale e sostanziale, costituisce una fuga in avanti, che il Governo avrebbe dovuto cercare di impedire con maggiore decisione esercitando l'istituto della riserva in sede di decisione quadro.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Le accuse di antieuropeismo rivolte al Governo sono ingiustificate in quanto il Ministro della giustizia non ha fatto altro che sollevare in sede europea gli stessi rilievi sollevati nel corso della discussione tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione sulla difficoltà di una completa adesione alla linea seguita dal Consiglio dell'UE. In particolare, l'Italia ha cercato di restringere l'ambito di applicazione della norma a quei reati internazionali per i quali la cooperazione europea appare necessità indiscutibile, sollecitando al contempo la definizione di un pacchetto minimo di garanzie condivise. Ricorda, peraltro, che l'attuale Governo è intervenuto ad una fase avanzata del negoziato e quindi ha potuto soltanto far sentire la propria voce politica, assicurando tuttavia la firma finale, allo scopo di non tradire gli impegni assunti a nome del Paese dal precedente Esecutivo. Il Governo ha anche deciso di non applicare l'istituto della riserva in quanto, a differenza dei numerosi altri partner europei che hanno potuto tradurre in condizioni le rispettive perplessità, a volte anche di notevole portata, i rilievi dell'Italia, proprio perché attinenti al rispetto delle garanzie fondanti di libertà sancite nell'ordinamento costituzionale, avrebbero investito la natura stessa del mandato d'arresto europeo. Alla luce di tali considerazioni il Governo ha agito sforzandosi di mantenere la massima disponibilità alla cooperazione, facendo quanto in suo potere per non sacrificare i diritti individuali di libertà garantiti dal diritto processuale nazionale. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio

(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 ottobre ha avuto inizio la discussione generale.

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

CALVI (DS-U). L'istituto della legittima difesa come delineato dall'articolo 52 del codice penale merita di essere difeso poiché, assieme ai successivi articoli 55 e 59 e grazie all'elaborazione dottrinaria sviluppatasi nel corso degli anni, ha contribuito a definire un sistema elevato di garanzie per la vittima di un'aggressione. Si opera infatti nel quadro di un principio di autotutela privata sussidiaria a quella offerta dai pubblici ufficiali, prevedendo che la reazione legittima ad un'aggressione ingiusta sia proporzionale al pericolo; inoltre viene garantita anche la legittima difesa putativa, cioè quella messa in atto senza la piena consapevolezza della qualità dell'aggressione, e viene previsto l'eccesso colposo, una sanzione limitata in caso di reazione eccessiva per errore di valutazione sulla pericolosità dell'aggressione. Considerando altresì che le decisioni della magistratura sono sembrate in taluni casi addirittura troppo propense a tutelare gli aggrediti, appare chiaro che le modifiche richieste dal testo in esame sono del tutto inutili, creano degli squilibri nel sistema di garanzie ed anzi potrebbero determinare elementi di difficoltà in sede di valutazione processuale delle ragioni addotte dalla vittima di aggressione. Invita pertanto ad una maggiore prudenza nel modificare un sistema che ha dimostrato tutta la sua validità nell'ambito di una esperienza ormai pluridecennale e ricorda la situazione drammatica e le forti preoccupazioni vissute in Paesi, come gli Stati Uniti, nei quali vige un'ampia tolleranza all'uso delle armi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZICCONE, relatore. Il provvedimento non ha motivazioni elettoralistiche, non stravolge l'istituto della legittima difesa e quindi tantomeno prevede una assoluta libertà di uccidere, come è stato immotivatamente sostenuto in alcuni interventi dell'opposizione; al contrario, risponde alle esigenze dell'opinione pubblica, che da vari decenni è sgomenta di fronte ai procedimenti giudiziari a carico di quegli aggrediti che hanno legittimamente fatto ricorso al diritto di difesa. Pertanto, nel presupposto che la legittima difesa è un'esplicazione del diritto dell'individuo all'autotutela, si consente una migliore e più certa tutela delle vittime di aggressioni, (esigenza riconosciuta anche in alcuni interventi ed emendamenti dell'opposizione) prevedendo che la proporzionalità sussista anche nel caso in cui non vi sia desistenza da parte dell'aggredito ed il ricorso ad un'arma sia finalizzato al contrasto di una minaccia, cosicché divengano proporzionati comportamenti che alcune volte nel passato non sono stati considerati tali. (Applausi dei senatori Pastore e Luigi Bobbio).

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende replicare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2431) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre è stata dichiarata aperta la discussione generale.

BUDIN (DS-U). Il pluralismo etnico-linguistico nella zona del Nord Adriatico ed il superamento delle dispute sui confini grazie al progressivo ingresso di alcuni Stati dell'area nell'Unione Europea dovrebbero indurre ad una ragionevole ma incisiva attuazione della legge n. 38 del 2001 che tutela la minoranza slovena. Il Governo, al contrario, sta procedendo con estrema lentezza e parzialità nell'attuazione di quelle disposizioni, specie sotto il profilo dell'uso pubblico della lingua slovena, privilegiando una scelta elettoralistica rispetto a quella di rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti della Regione. La peculiarità di tale area deve essere gestita con senso dello Stato, con attenzione alle componenti più deboli e secondo i principi di una democrazia basata sui diritti di cittadinanza e non sulla appartenenza etnica; le differenze culturali e linguistiche devono essere considerate un valore positivo, perché nobilitano e rendono più attraente ed europea l'intera area e le contrapposizioni del passato non devono più pesare sulla costruzione del futuro. Il riconoscimento dei diritti e la pacificazione come superamento politico del passato e delle sua incomprensioni arricchiscono tutti cittadini e non sono fattore di discriminazione, quanto piuttosto elemento fondante di una democrazia pluralista ispirata al reciproco rispetto.

MARINO (*Misto-Com*). Stigmatizza la mancata attuazione della legge n. 38 del 2001, così come l'estensione dei termini per l'esercizio della delega prevista dalla Commissione. La Destra ha sempre ostacolato l'attuazione della legge n. 38 determinando il malcontento di cittadini italiani di lingua slovena ed anche alcune difficoltà in relazione all'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Il Governo non deve tentare di ridurre i diritti della minoranza slovena, quanto piuttosto impegnarsi ad un loro pieno riconoscimento.

PELLICINI (AN). La Destra non intende rallentare l'attuazione della legge n. 38 del 2001, ma pretende che i diritti della minoranza slovena in Italia siano riconosciuti anche alla minoranza italiana in Croazia e Slovenia, perché le durissime contrapposizioni del passato non possono essere superate a senso unico.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono replicare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Assemblea - Resoconto sommario

2 Novembre 2004

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). L'unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali appare quanto mai ineludibile, in ragione soprattutto dell'intervenuta riforma universitaria che ha istituito le lauree triennali, senza la previsione di un titolo professionale correlato. Stante la complessità della materia, il ricorso alla delega appare peraltro opportuno. Sarebbe in ogni caso necessario procedere ad una revisione di alcuni dei criteri direttivi. In proposito, si sofferma su uno degli emendamenti presentati che propone di istituire distinte sezioni dell'albo, in modo da diversificare i dottori commercialisti dai ragionieri commercialisti e periti commerciali che abbiano acquisito specifica professionalità e da coloro i quali siano muniti del titolo di laurea triennale. Pur mantenendo l'impianto definito dal Governo, si tratterebbe di introdurre una specificazione in linea con la complessità delle problematiche sottese alle professioni contabili.

ZANCAN (Verdi-U). L'obiettivo dell'unificazione che persegue il disegno di legge è senz'altro condivisibile in quanto ispirato alla necessità di razionalizzare la disciplina delle professioni contabili, nonché in linea con gli indirizzi comunitari, che non prevedono distinzioni. Esprime però perplessità circa il permanere all'interno dell'albo unico di sezioni distinte sulla base dei diversi percorsi formativi nonché sull'unificazione dei regimi previdenziali, che rischia di aprire la strada a ingiusti trattamenti pensionistici, come è stato segnalato da molti soggetti interessati. Al riguardo, sarebbe stato preferibile operare un preventivo referendum tra gli iscritti.

GABURRO (UDC). Il riordino delle professioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonché delle rispettive casse di previdenza ed assistenza, va nella direzione condivisibile della semplificazione degli ordini professionali. L'impianto normativo tiene altresì conto delle diverse problematiche che sottendono alla riunificazione, prima delle quali la diversità dei percorsi formativi con riguardo sia ai corsi di laurea che al possesso di semplice diploma di scuola media superiore, senza esame di Stato, come nel caso dei ragionieri e periti contabili. Al riguardo, nel sottoscrivere l'ordine del giorno G1, sottolinea altresì la necessità di tenere presenti le decisioni della Corte di cassazione nonché le prossime decisioni della magistratura amministrativa, investita da un ricorso presentato

ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

2 Novembre 2004

da alcuni dottori commercialisti. Sarebbe pertanto preferibile rinviare l'esame del disegno di legge in attesa di conoscere tali orientamenti.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,39.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06). Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cursi, D'Alì, Maffioli, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini Sudano e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bettamio, per attività della 10^a Commissione permanente; Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Gubert, Manzella e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Righetti, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Chiusoli, Coviello e Sodano Tommaso, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

2 Novembre 2004

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,12).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3103-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3103-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, intendo fare una semplice osservazione, anche perché magari molti colleghi seguono provvedimenti che riguardano materie diverse e quindi è giusto che siano informati su quanto stiamo facendo questa mattina in Aula.

Il decreto-legge in esame sarà votato anche da noi perché i concorsi per l'accesso in magistratura bisognerà pur farli. Per quale motivo faccio questa osservazione? Perché, signor Presidente, con la legge n. 48 del 2001 (ai tempi era Ministro della giustizia l'onorevole Fassino), venne previsto un aumento di ben 1.000 unità dell'organico della magistratura italiana; un aumento significativo, se calcoliamo che i magistrati sono in tutto 8.000.

Si trattava indubbiamente di una scelta condivisa, apprezzabile, perché siamo tutti d'accordo che fra i tanti mali che affliggono la nostra giustizia il principale è quello della lentezza. È evidente che quella sola previsione non era risolutiva, ma certamente un aumento dell'organico della magistratura era un contributo che, assieme ad altri interventi, avrebbe potuto far sì che si superasse il problema.

Relativamente al concorso, la legge n. 48 del 2001 prevedeva l'abrogazione della cosiddetta prova preliminare informatica, visto l'insuccesso clamoroso, anzi la complicazione ulteriore che quella prova ha causato quando è stata utilizzata, determinando una serie di ricorsi e controricorsi da parte dei partecipanti al concorso medesimo davanti alla giustizia amministrativa.

Non funzionò. Era una soluzione che, personalmente, anch'io credevo potesse dare un contributo allo snellimento; in realtà, però, nel 2001 si prese atto che quella prova non poteva più essere mantenuta in vita. Si stabilì pertanto di superarla adottando un sistema nuovo, ossia il nuovo testo dell'articolo 125 delle norme sull'ordinamento giudiziario: il ricorso ai cosiddetti correttori esterni.

Ciò che volevo mettere in evidenza è che negli ultimi tre anni di quei 1.000 magistrati neanche uno è entrato in carriera, perché tutti quei concorsi – come accennavo prima – hanno originato una serie di contenziosi amministrativi che, di fatto, hanno impedito che anche uno solo di quei 1.000 magistrati sia oggi in un'aula di tribunale, da qualche parte in Italia, a fare il suo dovere.

Ma quello che è più grave è che in questi tre anni il Governo, che non doveva neanche scomodare il Parlamento perché dovevano essere adottati provvedimenti di tipo amministrativo da parte del Ministro, non è riuscito a far entrare in funzione la nuova metodologia di svolgimento del concorso cui ho accennato prima, cioè il ricorso a correttori esterni.

Signor Presidente, noi voteremo il provvedimento – ci mancherebbe altro – perché, a questo punto, diventa necessitato. Non possiamo, però, non far rilevare che in tre anni il Governo non è riuscito neanche ad emettere provvedimenti amministrativi per dare attuazione ad una legge del 2001 e, nelle more, blocca di fatto completamente la volontà del Parlamento di allora, che era quella di aumentare l'organico della magistratura.

In tre anni, soltanto questa riforma dell'ordinamento giudiziario ci viene proposta: non se ne può più. Ma ci si accorga che la giustizia è fatta di esigenze diverse e che la priorità non è assolutamente la riforma dell'ordinamento giudiziario, meno che mai quella che ci viene proposta e su cui in questi giorni discutiamo qui in Senato. Ci si accorga che la giustizia ha altre esigenze, le quali sono state totalmente ignorate – ripeto – anche a livello di provvedimenti amministrativi, ragion per cui ci troviamo, oggi, di fronte ad un decreto-legge attraverso la cui approvazione, finalmente, si potranno espletare i concorsi banditi da questo Ministro della giustizia a febbraio e marzo 2004. Quindi, tre anni dopo l'abrogazione di una prova peculiare del concorso per l'accesso in magistratura, si ricorre a quanto il Parlamento tre anni fa aveva abrogato pur di far svolgere i concorsi.

Signor Presidente, voteremo il provvedimento in esame, ma non potevamo non mettere in evidenza questa inadempienza inqualificabile, tra le tante altre, dell'attuale Governo. (*Applausi del senatore Zanda*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

2 Novembre 2004

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOBBIO Luigi, *f. f. relatore*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che gli accadimenti che oggi ci portano all'esame del provvedimento – prendo la parola sostanzialmente per questa ragione – indubbiamente sono in parte dovuti a problemi di tipo gestionale-amministrativo, ma rientrano in qualche maniera in una sorta di fisiologia della gestione di questo genere di situazioni, tanto più – questo è il dato che merita di essere sottolineato e il collega Ayala lo sa – che tutta la vicenda prende le mosse da una pronuncia amministrativa e da ricorsi presentati nei confronti di uno specifico concorso.

Va inoltre sottolineato che, mentre quella vicenda si svolgeva in occasione dell'approvazione di altro provvedimento, questo Governo aveva già accolto l'ordine del giorno che lo impegnava ad assumere determinazioni di tipo amministrativo e politico tali da eliminare questo genere di inconvenienti, purtroppo *in fieri*.

AYALA (DS-U). Aspettiamo fiduciosi!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, intervengo per sottolineare come le vicende che nel modo più significativo hanno determinato il differimento dei concorsi di cui oggi si discute debbano essere imputabili – come ha poc'anzi ricordato il senatore Ayala e come ha opportunamente fatto notare il senatore Bobbio – a quel groviglio di vicende giudiziarie che ne hanno inibito l'agevole procedura.

Io non ritengo, però, che il numero dei magistrati possa incidere positivamente sul carico della giustizia se è vero, come è vero, che altre realtà europee (cito la Francia che mi viene in mente in questo momento) omogenee per cultura e per numero di abitanti, pur avendo un numero di magistrati sensibilmente inferiore al nostro, non hanno il carico giudiziario che noi sopportiamo ormai da troppo tempo. Ciò non significa che quei mille magistrati non debbano far parte dell'ordine giudiziario; da tempo si attende che l'ordine giudiziario sia integrato di queste mille unità.

Mi auguro che, anche grazie al voto dell'opposizione, ciò accada; tuttavia, devo respingere con fermezza la polemica che, sia pure garbatamente, ha tentato di intraprendere con il Governo il senatore Ayala. La colpa del Governo è stata quella di attendere la definizione giudiziaria, come era doveroso fosse, della congerie di ricorsi introdotti.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

2 Novembre 2004

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3102-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3102-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3135.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 ottobre il relatore ha consegnato agli atti il testo della relazione ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanoletti. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI (*UDC*). Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, il decreto legge n. 249 perviene all'esame dell'Assemblea in un testo notevolmente più corposo rispetto a quello trasmesso dal Governo al Senato.

Le integrazioni e le modifiche sono di portata non indifferente e la normativa che esaminiamo è più ampia rispetto alle pur rilevanti misure di proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, già disposti nell'ambito della legge finanziaria di quest'anno (di cui all'articolo 1 del decreto in discussione) ed al finanziamento di interventi del Ministero del lavoro, di specifica competenza statale (di cui all'articolo 2 dello stesso), che, come segnala la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, risultano necessari ed urgenti per la realizzazione di rilevanti misure di carattere sociale.

La disciplina prevista dall'articolo 1 consente la proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, a fronte della sussistenza di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, e dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio del piano di gestione degli esuberi di personale.

Nelle disposizioni in discussione, quindi, sostegno al reddito e politiche attive del lavoro tendono a convergere. Questo elemento costituisce il segnale di un apprezzabile impegno, dal parte del Governo, nel delineare una modalità di gestione delle emergenze occupazionali in termini non meramente assistenzialistici, ma caratterizzati dall'intento di innestare, nel periodo di fruizione dei trattamenti, un percorso di ricollocazione, basato essenzialmente su processi di formazione e di riqualificazione, finalizzati a promuovere il rientro del lavoratore sul mercato del lavoro.

Occorre riflettere su queste tipologie di interventi e sulla loro possibile evoluzione. Anche le disposizioni oggi in discussione ripropongono con forza l'esigenza di portare a compimento il progetto di *welfare to work*, già avviato con il varo del decreto legislativo n. 276 del 2003, accompagnando la maggior flessibilità realizzata sul mercato del lavoro con un riordino organico degli ammortizzatori sociali, per realizzare un sistema di tutele a carattere universalistico, esteso a chi oggi non ne fruisce e basato su un forte coinvolgimento delle parti sociali.

Si tratta di un processo ambizioso che costituisce di gran lunga l'elemento più rilevante e significativo del disegno di legge n. 848-bis, di cui la Commissione lavoro e previdenza sociale ha ripreso l'esame con una serie di nuove audizioni con le parti sociali; esame che continuerà questa settimana in Commissione.

Ritengo urgente – ma questa è l'opinione di tutta la maggioranza – che si giunga al più presto al vaglio dell'Assemblea al fine di completare il quadro normativo di attuazione del progetto riformatore, tracciato con il Libro bianco sul mercato del lavoro.

Al momento, peraltro, è possibile intervenire per rafforzare le scelte volte ad evitare la deriva assistenzialistica di istituti che, invece, devono essere utilizzati nel miglior modo possibile per impedire che le crisi aziendali vengano affrontate solo attraverso interventi temporanei, che si risolvono nell'accompagnamento del lavoratore verso un'uscita dal mercato del lavoro, che per molti rischia di diventare definitiva, oppure, nella migliore delle ipotesi, verso il pensionamento.

È questo il senso della discussione che si è svolta in Commissione sulle modalità e sui termini delle sanzioni per i comportamenti dei percettori di trattamenti previdenziali di sostegno al reddito che rifiutino i percorsi di ricollocazione ai quali ho fatto riferimento.

Si è trattato – voglio sottolinearlo – di un dibattito ampio e privo di pregiudiziali, che ha visto tutti i Gruppi politici presenti in Commissione impegnati in uno sforzo di approfondimento e di chiarezza che, al di là del minore o maggior grado di soddisfazione per il risultato conseguito, ha dato testimonianza della comune disponibilità ad affrontare, con un approccio non ideologico, una questione di difficile risoluzione.

2 Novembre 2004

Desidero a questo proposito ringraziare il sottosegretario Viespoli per la disponibilità, l'assiduità e la competenza con cui ha sostenuto fattivamente l'impegno della Commissione ad individuare soluzioni serie e rigorose per un problema tanto delicato.

In materia di sanzioni, all'esito della discussione si è messa a punto una disposizione che definisce alcuni punti fermi e che dà vita ad una disciplina di carattere generale, estesa diversamente dalla formulazione originaria, anche ai lavoratori del comparto aereo collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Di tali lavoratori, come è noto, si occupa un ampio e complesso emendamento che affronta le problematiche derivanti dalla crisi della compagnia aerea di bandiera e recepisce i punti del protocollo di intesa siglato il 6 ottobre dal Governo e dalle parti sociali.

Il relatore, senatore Vanzo, ha fornito una puntuale descrizione dei termini dell'accordo sul quale, peraltro, non è mia intenzione ritornare se non per esprimere soddisfazione per la soluzione raggiunta grazie all'impegno del Governo e all'equilibrio e al realismo di cui hanno dato prova le parti. Una soluzione, è auspicabile, che consentirà di aprire la strada al rilancio di un'azienda che rappresenta un grande e irrinunciabile patrimonio di esperienze e professionalità per il Paese.

Non mi soffermerò dunque in dettaglio sui termini della normativa che sanziona, con la decadenza dei trattamenti, il rifiuto opposto dal percettore di questi ultimi nei confronti di offerte a carattere formativo ovvero di lavoro, perché anche su tale questione si è soffermato in modo ampio ed esauriente il relatore, chiarendo tutti gli aspetti delle disposizioni che la Commissione sottopone alle deliberazioni dell'Assemblea.

Desidero solo rilevare come sia stata salvaguardata l'esigenza, emersa con particolare forza nel corso del confronto in Commissione, di dare vita ad una disciplina non in contrasto con l'impostazione della legge n. 223 del 1991 e di assicurare, agli effetti del regime sanzionatorio, una chiara e netta distinzione tra il regime della cassa integrazione guadagni straordinaria e il regime della mobilità e di tutti gli altri trattamenti che presuppongono la sussistenza di uno stato di disoccupazione ovvero di inoccupazione.

Solo nel caso dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 dell'articolo 1, considerato il loro carattere di interventi di proroga, è stata mantenuta una maggiore severità nel comminare la sanzione della decadenza, che interviene anche per il rifiuto opposto ad una offerta di lavoro oltre che di formazione, nonché nel caso di rifiuto di prestare la propria opera in lavori o servizi di pubblica utilità.

È inutile ribadire – come peraltro è stato fatto più volte nel corso del dibattito in Commissione – che non si è inteso, in tal modo, formulare una disposizione vessatoria per una categoria di lavoratori (come pure da qualcuno si è adombrato), bensì si è voluto operare una scelta realistica, nella consapevolezza della circostanza per cui il regime di proroga dei trattamenti accompagna situazioni di crisi aziendale irreversibili.

Sempre a proposito di questa disposizione, desidero fare presente che l'inserimento del richiamo ai lavori di pubblica utilità, già contenuto peraltro all'articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), recepisce una delle condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, condizione recepita come tutte le altre poste dalla stessa Commissione.

Come è noto, gli interventi di proroga della cassa integrazione straordinaria, che sono coperti attraverso un incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'occupazione, si riferiscono soprattutto ad aziende del settore tessile situate prevalentemente nel Centro-Nord.

Nel corso della discussione in Commissione sono state evidenziate altre situazioni di sofferenza dal punto di vista occupazionale, in particolare la situazione dei lavoratori dell'Alfa Romeo di Arese, oggetto di un ordine del giorno approvato dalla Commissione, e di alcune aziende del settore tessile situate nel Mezzogiorno (anch'esse oggetto di un ordine del giorno accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo), che hanno ormai sospeso l'attività e i cui dipendenti sono attualmente privi dei trattamenti di cui hanno potuto fruire, in base alla normativa vigente, solo per una parte dell'anno in corso.

Poiché il rappresentante del Governo, nel corso del dibattito in Commissione, ha manifestato la disponibilità a valutare la possibilità di affrontare queste situazioni nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2005, desidero assicurare che, ove ciò avvenga, non mancherà il contributo fattivo della Commissione lavoro nella ricerca di soluzioni soddisfacenti anche per queste categorie di lavoratori.

In conclusione, il Gruppo UDC esprime un giudizio positivo sul provvedimento in esame e formula l'auspicio che venga presto approvato. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Pastore e Vanzo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando contiene talune proroghe degli ammortizzatori sociali per talune aziende del settore tessile e prevede stanziamenti statali per interventi decisi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La prima considerazione che vogliamo fare, signor Presidente, riguarda il fatto che non vi sono – a nostro giudizio – i motivi di necessità e di urgenza che giustificano l'uso del decreto-legge. In particolare, questo si evidenzia se analizziamo l'articolo 2 del provvedimento.

Il fatto più grave che desidero però mettere in evidenza è che si è tentato in Commissione, attraverso una serie di emendamenti presentati, di realizzare una riforma degli ammortizzatori sociali attraverso il decreto-legge. Mi riferisco al comma 3 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 1-bis, presentato successivamente in Commissione. Il testo previsto nei due commi segnalati prevedeva una sorta di parificazione del regime di cassa integrazione a quello di mobilità.

Si facilitava, quindi, il licenziamento del lavoratore. La cassa integrazione è un tipo di istituto nel quale, appunto, rimane il rapporto fra il lavoratore e l'azienda; la mobilità, come tutti sappiamo, è l'ultima spiaggia, e dopo la mobilità non c'è più niente, il rapporto di lavoro non esiste più e si torna sul mercato sperando di trovare un'altra occupazione.

Questo era previsto nel testo originario, come pure nell'emendamento presentato dal Governo, relativo, appunto, all'estensione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori Alitalia. Quindi, si utilizzava questa procedura, il decreto-legge, per parificare questi due regimi contrattuali, cioè il rapporto di cassa integrazione e il rapporto di mobilità.

Credo che in Commissione si sia fatto al riguardo un buon lavoro, perché l'esame approfondito della questione ha permesso, appunto, di escludere tale parificazione; in particolare, sono stati esclusi gli esuberi Alitalia. Quindi, la valutazione che i lavoratori Alitalia sono chiamati ad esprimere sull'accordo sarà basata su più certezze e su un testo più chiaro.

Rimane tuttavia un problema derivante dalle contraddizioni interne al Governo ed alla maggioranza. Noi ci siamo chiesti più volte perché il testo dell'emendamento del Governo prevedesse la parificazione; come ho detto, anche per i lavoratori in esubero dell'Alitalia c'era questa parificazione tra il rapporto di cassa integrazione e il rapporto di mobilità. Ora, io credo che se fosse rimasto quel testo, i lavoratori della nostra compagnia di bandiera legittimamente avrebbero bocciato l'accordo raggiunto tra le parti sociali e quindi ritengo legittimo pensare che probabilmente qualcuno all'interno del Governo ha tentato di far fallire l'accordo fra le parti sociali relativamente agli esuberi Alitalia o, forse, si è tentato – come dicevo prima – di anticipare in negativo la cosiddetta riforma degli ammortizzatori sociali. Ripeto, sono interrogativi legittimi, che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse definitivamente.

Rimane il problema che per decreto si interviene sulla legge n. 223 del 1991. Ritengo che questa sia una procedura scorretta e una forzatura, perché per le proroghe della cassa integrazione previste dall'articolo 1 rimane la parificazione tra cassa integrazione e mobilità, e quindi si facilita il processo di espulsione dei lavoratori dai luoghi di lavoro.

Ad esempio – e in proposito il testo è molto chiaro – se si è in cassa integrazione e non si partecipa ad un corso di formazione, magari a 50 chilometri di distanza dalla propria abitazione e a 80 minuti di tempo di percorrenza, si può essere licenziati. La stessa cosa vale se si rifiuta un posto di lavoro qualsiasi, per esempio per quanto riguarda i contratti di lavoro previsti dalla legge n. 30 del 2003, quindi i contratti di lavoro precari. Si viene licenziati: questo è quello che si verifica in base al testo al nostro esame.

Non è stata ancora chiarita definitivamente la questione relativa al comma 2 dell'emendamento Alitalia, l'1.0.1 della Commissione, perché si prevede di far rientrare quei lavoratori in seguito all'estensione dei cosiddetti benefici previsti dall'articolo 8, comma 4 e dall'articolo 25, della citata legge n. 223.

2 Novembre 2004

Infine, signor Presidente, vi è la parte relativa alla materia previdenziale per i piloti. Noi abbiamo votato poche settimane fa la legge delega che prevede, appunto, la riforma della previdenza; ed oggi, a distanza di poche settimane, attraverso un decreto si interviene su una categoria specifica in rapporto, appunto, alla previdenza.

Sappiamo che anche questo rientra all'interno dell'accordo quadro e tuttavia noi, signor Presidente, non possiamo accettare questa procedura perché, in attesa dell'armonizzazione, si prevedono ulteriori condizioni, diverse e più favorevoli per questa categoria di lavoratori.

C'è, poi, la chicca relativa alla copertura finanziaria, pari a 28 milioni di euro, 5 dei quali vengono presi dall'otto per mille. Dunque, l'otto per mille finanzia le pensioni dei piloti: questo è ciò che è scritto nel provvedimento al nostro esame. L'otto per mille viene ulteriormente svuotato, ormai non è più utilizzato per le finalità previste dalla legge.

Infine, l'altra copertura di cui all'articolo 2: si attinge al fondo per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, cioè al fondo previsto dalla finanziaria approvata lo scorso anno. Questo è un cavallo di battaglia di Alleanza Nazionale, tuttavia il disegno di legge in materia è fermo alla Camera, come noi del resto avevamo previsto. Si coglie una grande contraddizione, signor Presidente: si tenta, o meglio, una parte della maggioranza tenta di promuovere la partecipazione dei lavoratori nelle aziende, però, nello stesso tempo, si vota la legge n. 30 del 2003 che introduce lo *staff leasing*, il quale separa nettamente lo stato del lavoratore dall'impresa. Siamo, quindi, di fronte a una contraddizione evidentissima.

Signor Presidente, nonostante siamo d'accordo sul fatto che fosse necessario intervenire riguardo agli esuberi Alitalia, noi voteremo contro questa legge di conversione del decreto n. 249 perché si pongono in essere precedenti pericolosi, in quanto si prevede che vi sia, almeno per le proroghe delle casse integrazioni di cui all'articolo 1, una parificazione tra la cassa integrazione e la mobilità, e questo non va bene.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, questo decreto-legge, inizialmente motivato dalla necessità di far fronte, con alcune proroghe di validità degli ammortizzatori sociali, a talune situazioni di crisi settoriale ed aziendale, è stato in seguito – come già altri colleghi hanno rilevato – integrato con ulteriori norme tese a trasferire nel sistema legislativo i contenuti essenziali dell'intesa tra le parti sociali relativa alla vertenza Alitalia.

Si tratta di necessità condivisibili in sé, ma che purtuttavia pongono una serie d'interrogativi e di problemi che il testo in discussione non chiarisce e non risolve.

Pur riconoscendo che nel corso della discussione in Commissione si è migliorato il testo precedente e che lo stesso emendamento del Governo ha eliminato alcune oscurità e contraddizioni e ha distinto meglio le diverse conseguenze della normativa generale rispetto alla situazione speci-

fica di Alitalia, non condividiamo che si sia utilizzato questo provvedimento per inserire un irrigidimento delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali nei confronti di lavoratori che vivono una situazione di particolare difficoltà.

I problemi che dal testo consegnato a quest'Aula emergono riguardano in particolare l'entità delle risorse aggiuntive, stanziate in 50 milioni di euro, per la proroga della concessione degli ammortizzatori sociali specificatamente nei settori tessile e della sanità privata, riconducibili, come avviene di solito, a ben individuati casi aziendali.

Data la situazione di difficoltà di questi e di altri settori produttivi, che sta determinando una serie di situazioni di crisi aziendale e di gruppo, già in atto, sarebbe necessario, a nostro avviso, aumentare lo stanziamento per evitare di trovarsi di fronte a necessità non previste senza avere le risorse necessarie per intervenire.

Ma l'aspetto che a mio parere è destinato a creare più problemi di quelli che intende risolvere è rappresentato dalla scelta del Governo di inserire, attraverso una modifica strutturale della legge n. 223 del 1991, nuove condizioni più restrittive per l'accesso agli stessi ammortizzatori sociali.

Secondo tale nuova norma, il lavoratore che usufruisce del trattamento di cassa integrazione speciale e che rifiuti di partecipare regolarmente ad una proposta formativa, peraltro non chiaramente finalizzata al reinserimento nel lavoro, decade da detto trattamento, ed un lavoratore che, avendo perso il posto di lavoro, usufruisca dell'indennità di mobilità o altro sussidio, decade dai relativi trattamenti retributivi e previdenziali qualora rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro o non accetti l'offerta di un nuovo lavoro il cui livello retributivo risulti non inferiore del 20 per cento rispetto a quello precedente.

Tale norma, già più restrittiva a confronto delle collaudate regole della citata legge n. 223 del 1991, è aggravata da un'ulteriore disposizione che stabilisce che le suddette proposte formative e di lavoro possono essere svolte in un luogo che non disti più di 50 chilometri, o sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasposto in non oltre 80 minuti, dalla residenza del lavoratore.

Quest'ultima condizione appare particolarmente vessatoria se riferita all'attività formativa che, in tale contesto, anziché essere incentivata viene usata come una sorta di ghigliottina nei confronti di un lavoratore che ha perso o si trova in serio pericolo di perdere il posto di lavoro.

Sia chiaro, noi siamo pienamente d'accordo sul collegare l'erogazione di ammortizzatori sociali alla realizzazione di piani di riqualificazione professionale, e quindi sull'uso e sull'estensione dell'intervento formativo come strumento di politica attiva del lavoro. Ciò, tra l'altro, è particolarmente necessario nel nostro Paese, che risulta ancora troppo carente ed in grave ritardo in tale campo, ma questa giusta esigenza non si accorda con un uso puramente strumentale, di vincolo negativo, di tale strumento, come prevede il provvedimento in esame.

Del resto, le vere intenzioni di questo Governo in materia di rapporto tra formazione e lavoro risultano chiare alla luce di recenti provvedimenti, relativi alla legge n. 30 del 2003 e al decreto legislativo n. 276 dello stesso anno, che riducono quantitativamente ed abbassano qualitativamente l'intervento formativo nei nuovi contratti di lavoro flessibili, cioè proprio in quel campo nel quale una formazione estesa e qualificata rappresenterebbe il miglior antidoto alla precarizzazione del lavoro.

In una recente circolare del Ministro del Welfare, relativa al contratto di apprendistato professionalizzante, che dovrebbe rappresentare la via normale e qualificata di ingresso dei giovani nel lavoro, l'attività formativa viene drasticamente ridotta rispetto alla normativa precedente e, nonostante il testo legislativo indichi esplicitamente una formazione formale, che nel glossario europeo significa formazione vera e propria, si riduce tutto a formazione «on the job», cioè come puro accompagnamento ad una specifica attività lavorativa.

Se poi teniamo presente che nella stessa circolare si considera il contratto di inserimento come privo di formazione, non solo ci allontaniamo sempre più dall'Europa, ma torniamo addirittura indietro di decenni rispetto al livello raggiunto dalla sperimentazione e dall'innovazione formativa realizzate in precedenza.

Sono questi, signor Presidente, alcuni dei rilievi critici che, nella ristrettezza del tempo assegnato, mi permetto di esplicitare, mentre ulteriori osservazioni emergeranno dall'illustrazione degli emendamenti. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore, senatore Vanzo, rinuncia alla replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, vorrei evidenziare che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, mentre secondo alcuni interventi, o almeno passaggi di alcuni interventi, sembra quasi considerato di natura restrittiva rispetto a determinate tutele, in realtà, o direttamente, attraverso l'inserimento nel decreto della vicenda Alitalia (e quindi dell'estensione degli ammortizzatori sociali ad un settore privo di questi strumenti di protezione e di accompagnamento) o, indirettamente, attraverso il riferimento da ultimo fatto dal senatore Viviani all'incremento di 50 milioni di euro per i provvedimenti inseriti all'interno di un articolo della finanziaria su alcuni settori specifici, dimostra come (sia nel caso della vicenda Alitalia e del trasporto aereo, sia nel caso di quell'articolato) vi sia una riflessione sull'estensione delle tutele.

Infatti, per quanto riguarda l'aumento del tetto di risorse già previsto in finanziaria, si fa riferimento alla piccola impresa del settore del tessile, introducendo, forse per la prima volta, una riflessione che tiene insieme, rispetto alla protezione sociale, da una parte il sistema delle piccole imprese e dall'altra il territorio.

Si determina così per la prima volta un legame molto forte fra territorio e sistema di imprese insediate su quel territorio e quindi si consente l'estensione della protezione sociale alla piccola impresa priva di questi strumenti.

Vorrei utilizzare tale riflessione per dire al senatore Viviani che i 50 milioni di euro inseriti all'interno del provvedimento riguardano interventi, iniziative e accordi con le Regioni già delineati e definiti. Essa sarà inoltre utile in sede di discussione e di definizione della legge finanziaria al fine di tenere conto di alcune questioni, anche di ordine finanziario, che sono state poste.

Vorrei poi evidenziare, signor Presidente, come il dibattito in Commissione sia stato veramente utile, perché credo sia servito a chiarire l'impostazione complessiva del provvedimento. Tuttavia il riferimento che si è fatto alla vicenda Alitalia, cercando di stabilire una sorta di nesso tra questa vicenda e il regime sanzionatorio, in realtà, è contraddetto dalla stessa impostazione del decreto, che già nella stesura originaria prevedeva la possibilità d'intervenire all'interno del regime della cassa integrazione straordinaria attraverso il meccanismo dell'offerta formativa.

Quest'ultimo non è un elemento di penalizzazione perché va letto come un diritto del lavoratore; quindi, è un modo per iniziare a sperimentare, come diceva il Presidente della Commissione lavoro, all'interno dei percorsi di protezione sociale, politiche attive del lavoro, a cominciare dalla formazione finalizzata alla ricollocazione del lavoratore o comunque ad una dote formativa utile per il lavoratore stesso.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria e, in particolare nell'impostazione originaria del decreto, l'utilizzo, ai fini del sostegno di alcune associazioni, di risorse previste per il Fondo per la partecipazione, su questo ci sono un confronto e un dibattito aperti. Il provvedimento è in discussione alla Commissione lavoro della Camera ed è evidente, poiché siamo a ridosso della conclusione dell'anno, che utilizzare quelle risorse rappresentava un modo virtuoso per evitare che le stesse non fossero altrimenti utilizzabili.

Nella legge finanziaria, comunque, ci sarà sicuramente la riproposizione di tale misura, anche se la vicenda della norma va incrociata con le possibilità già previste dall'articolato della finanziaria stessa e cioè con l'insediamento che, a breve, il Ministro dovrebbe concretizzare di quel comitato, tale da avviare la possibilità di sperimentare istituti partecipativi o incentivi rispetto ad accordi sindacali sul tema della partecipazione.

Concludo, signor Presidente, ringraziando il Presidente della Commissione e l'intera Commissione per il lavoro che utilmente è stato svolto e che sicuramente è servito a dare più chiarezza e linearità ad un provvedimento di grande impatto e di grande rilevanza.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2958, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre il relatore ha consegnato agli atti il testo della sua relazione ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, la problematica che prospetta questo disegno di legge è molto delicata e seria perché l'Europa dei diritti, che deve certamente accompagnarsi all'Europa economica e della moneta comune, ed anzi, ha una maggiore importanza di quest'ultima, sta indubbiamente a significare che c'è una fiducia reciproca fra gli Stati europei, il che vuol dire anche un'accettazione nel merito dei provvedimenti che vengono emanati dai vari Stati appartenenti all'Europa.

Sappiamo che l'Italia è ultima nella sottoscrizione del mandato di cattura europeo e questo certamente non può far piacere né onore ad alcun cittadino italiano, ma non di meno questa posizione non ci può far dimenticare le problematiche intrinseche al disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare.

Teniamo conto del fatto che il disegno di legge in esame dà esecuzione ad una decisione quadro, precisamente la 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002. È chiaro che gli errori della decisione quadro finiscono per riverberarsi nel testo di legge e noi certamente non possiamo emendare tale decisione, perché sarebbe improprio tentare di emendare un errore che altro non è se non conseguenza degli errori commessi nella decisione quadro. A mio giudizio, al momento dell'approvazione della decisione quadro l'Italia non ha fatto valere alcuni principi; ci troviamo, quindi, a dover scontare gli errori che sono stati compiuti in quella sede.

Ma non di meno (e qui affronto davvero la tematica estremamente delicata di questo provvedimento) all'articolo 2, lettera *b*), si prevede che, naturalmente nel rispetto che si deve avere dei provvedimenti adottati dagli altri Stati, rimangono fermi e rispettati «i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali».

C'è tutto e, a mio avviso, esplicitato anche piuttosto bene; infatti, c'è il riferimento non solo al giusto processo, ma anche al diritto di difesa, al principio di eguaglianza, alla responsabilità penale e alla qualità delle san-

zioni penali: mi sembra, ripeto, che ci sia davvero tutto, riportato in modo specifico e puntuale.

Come gioca il rispetto dei principi costituzionali in relazione all'accettazione, alla fiducia ed altresì al rispetto delle decisioni in materia di libertà, siano esse a seguito di una sentenza definitiva o invece a seguito di una misura cautelare emesse da un'altra Nazione europea? Questo è il punto e qui vi è, secondo me, il non completo adeguamento della legge al rispetto di tali principi.

Do atto che la Commissione giustizia ha presentato, tramite il suo Presidente, una serie di emendamenti tutti migliorativi del testo, perciò sin d'ora dichiaro che voterò a favore degli stessi, alcuni dei quali sono anche di notevole importanza. Il problema è se queste modifiche siano sufficienti, perché il dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è irrinunciabile.

Per esemplificare e rendere concreto il mio pensiero, a me sembra che, se è vero che si debba avere riguardo alla quantità e qualità della pena, non sia possibile l'applicazione del mandato di cattura europeo per il reato di truffa per la decisiva e molto semplice ragione che non posso accettare che ciò che è consentito se una truffa avviene in Belgio non possa invece essere ammesso se una truffa avviene a Torino o a Milano. Infatti, avremmo un diverso gioco della responsabilità penale e delle qualità della sanzione penale, richiamate, appunto, nell'ultima parte della lettera b), del comma 1, dell'articolo 2.

Se esaminiamo, per esempio, l'articolo 19, comma 1, lettera *a*), riscontriamo una norma che non può essere condivisa. Naturalmente non esemplifico tutto ciò che è stato modificato in sede di Commissione con i superemendamenti, che tra l'altro hanno recepito anche numerosi emendamenti dell'opposizione, tuttavia esaminando l'articolo 19 si riscontra che esiste una possibilità allorquando è stato emesso il mandato d'arresto europeo mediante decisione presa *in absentia*.

Si potrebbe dire che si fa riferimento al processo in contumacia che viene chiamato «decisione pronunciata *in absentia*», ma non è così perché l'articolo continua stabilendo: «e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza». Ciò significa che si tratta di un processo avvenuto senza alcuna *vocatio in iudicium*. Non solo le norme sul giusto processo, ma le norme su qualsiasi apprezzabile e civile contraddittorio ci dicono che un processo senza *vocatio in iudicium* non può avere alcun rilievo, alcun peso, alcuna rilevanza.

Invece per l'articolo 19, comma 1, lettera *a*), conserva un peso ed una rilevanza perché si può consegnare la persona che abbia avuto titolo di esecuzione a seguito di un processo senza chiamata in giudizio. Il processo viene fatto senza che io ne sappia niente, vengo condannato a dieci anni di reclusione, l'ordine di carcerazione si esegue in Italia malgrado io non abbia saputo nulla – ripeto – di questo processo. Vengo quindi consegnato al Belgio, alla Francia, alla Germania o ad altri Paesi, i quali hanno soltanto l'obbligo di rifare il processo. Questo è troppo poco per-

ché, nel momento in cui vi è la consegna, quest'ultima avviene *in vinculis*. Ciò significa che questo processo è chiaramente fuori da ogni sistema perché non vi è stata una chiamata al processo, ma conserva una sua validità.

Sotto questo profilo, dunque, non posso accettare che un processo che viola a tal punto i principi del contraddittorio possa avere un'incidenza sulla libertà personale di un cittadino italiano così da consentirne la consegna ad uno Stato estero con il solo obbligo di rifare il processo: questo è troppo poco!

Un'altra norma, all'articolo 18, prevede che bisogna rispettare i limiti massimi della carcerazione preventiva, ma per il nostro sistema ciò non è sufficiente. Infatti, sappiamo che il nostro sistema costituzionale prevede limiti massimi di carcerazione preventiva per fasi.

Ricordo – perché vi partecipai personalmente e quindi faccio un piccolissimo amarcord – che fino al 1969 (sentenza in causa Garombo) erano previsti limiti esclusivamente per la fase dell'istruttoria, come si chiamava all'epoca (oggi indagine preliminare); dopo di che si poteva aspettare il processo per cinque, sei o sette anni in stato di detenzione. Quella sentenza storica stabilì che l'articolo 13 della Costituzione deve avere riguardo e fissare limiti in ogni fase del processo, cosicché sono previsti limiti massimi per ciascuna fase; questi limiti relativi alla fase si uniscono poi nel limite finale della custodia cautelare.

Possiamo rinunciare a questo? Qui si innesta un altro problema. Sarà sufficiente l'articolo 2, lettera *b*), per far diventare *potiori* i nostri princìpi costituzionali rispetto alle norme positive che invece contrastano con quei princìpi costituzionali?

Se potessi essere tranquillo e rispondere di sì potrei aderire a questo testo di legge, anche perché mi rincresce e mi disturba – sono profondamente irritato – che siamo ultimi in questa previsione sacrosanta per l'Europa. Io, però, non sono convinto di ciò. Infatti, l'articolo 2, lettera b), è norma che viene approvata in contemporaneità alle norme che violano la lettera b). Allora, non credo che esso possa essere interpretato nel senso che c'è una norma superiore nello stesso testo di legge rispetto alle altre.

Per le considerazioni che ho appena abbozzato (ripeto che il discorso è estremamente delicato ed importante), pur dando atto degli sforzi compiuti dalla maggioranza in Commissione per migliorare il testo, non mi smuovo, anche se con molta attenzione, da un parere negativo sul testo oggi in discussione, nella speranza che eventualmente in sede emendativa esso possa migliorare e convincermi.

Ribadisco, infatti, che il mio Gruppo ed io personalmente apprezziamo molto la valenza dell'Europa dei diritti: sarebbe veramente stupendo che si riuscisse ad ottenere questa circolazione, e non mi riferisco alla privazione della libertà (per rispondere ad una facile battuta di alcuni gruppi politici); infatti, la privazione della libertà coincide con l'affermazione del diritto e con la tutela delle persone offese se è qualcosa di apprezzabile e sostenibile, se siamo convinti che debba avere valenza e circolazione in tutta Europa.

2 Novembre 2004

Non dobbiamo vedere soltanto una faccia della medaglia, ma dobbiamo vedere anche cosa c'è dietro. Ad esempio, una notizia minore pubblicata ieri su un quotidiano ha stupito tutti gli osservatori. Mi sembra che un cantante o un attore cinematografico sia stato arrestato per violazione delle norme in materia di mantenimento dei figli ...

CALVI (DS-U). Si tratta di un famoso direttore di orchestra.

ZANCAN (Verdi-U). Il senatore Calvi svolge sempre un ruolo per me ineguagliabile di suggeritore e di correttore dei miei errori. Gliene sono veramente grato; sono tre anni e mezzo ormai che svolge questo ruolo.

Tornando all'argomento, pensiamo alla questione dei mancati alimenti ai figli: questo turpe reato, credo di poterlo sostenere con certezza, lascia nell'indigenza soggetti indifesi. Ma allora, perché non può circolare una misura costrittiva per ottenere una garanzia, magari da persone che ne hanno i mezzi e che si lasciano i confini dello Stato italiano alle spalle sperando così di rifarsi una vita (che è sempre un nobile intento), dimenticando però i figli che hanno lasciato senza mezzi di sussistenza?

La misura cautelare non deve essere vista soltanto come una privazione della libertà, ma anche come l'affermazione di un diritto, in particolare dei diritti delle persone più deboli, che sono quelle offese. Sotto questo profilo mi schiero per la circolazione del mandato di arresto europeo. Tuttavia, da inguaribile difensore dei valori di libertà, di giusto processo, di difesa, presenti nella nostra Carta costituzionale, sono preoccupato per i notevoli errori che rinvengo ancora all'interno del testo. (Applausi del senatore Calvi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel dibattito che ha accompagnato questa materia, sia nei lavori della nostra Commissione sia alla Camera dei deputati, si sono fronteggiate due idee di fondo antitetiche.

Con la prima si è sostenuto, e si sostiene, che in materia di cooperazione internazionale il nostro Stato deve garantire alla persona richiesta dallo Stato straniero, sia essa cittadina italiana o no, lo stesso *standard* di garanzia del quale quella persona godrebbe se fosse processata davanti alla nostra autorità giudiziaria. La cooperazione internazionale, in altri termini, non fa venir meno il corredo di garanzie, di regole, di requisiti richiesti dal nostro ordinamento allorché si procede nei confronti di un individuo, tanto più allorché si incide sulla sua libertà personale.

La seconda tesi afferma, invece, che in materia di cooperazione internazionale, l'ordinamento di qualsiasi Stato entri in questo rapporto collaborativo deve per forza cedere qualcosa. Non si avrebbe collaborazione internazionale se ogni ordinamento pretendesse di accogliere le richieste di un altro ordinamento, a condizione che quello fosse esattamente iden-

tico all'ordinamento richiesto: noi non concederemmo mai e noi non otterremmo mai la cooperazione. Questa, evidentemente, si fonda su un qualche arretramento. Il livello dell'arretramento va vagliato con prudenza, ma certamente non può essere affermato *a priori* che lo *standard* di garanzie deve essere identico sotto tutti i fronti.

Noi riteniamo di aderire alla seconda tesi per tutta una serie di considerazioni. Una, di carattere generale, è quella che ho ora svolto e che presiede al Capo del nostro codice di procedura penale che regola i rapporti con l'autorità straniera. Non c'è, in esso, un rinvio ai Titoli o ai Libri precedenti, ma una disciplina particolare, ed è questa la prova che quando si tratta di cooperazione deve essere ammessa questa limitata cessione di pretese nei confronti dell'altro ordinamento.

La seconda considerazione è puntuale. Questa è una legge di attuazione di una decisione quadro sottoscritta da tutti i Governi dell'Unione Europea e tale norma di attuazione, come recita l'articolo 27, stabilisce che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Quindi, non possiamo discostarci dalla decisione quadro. Ciò anche perché – è l'ulteriore considerazione – quella decisione quadro si basa su una premessa di fiducia reciproca – com'è stato già accennato – tra i vari Stati. Non si tratta, però, di una fiducia puramente sentimentale o di buone relazioni diplomatiche, bensì di una fiducia che nasce dal fatto che tutti questi Stati hanno a loro tempo aderito e ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si deve, quindi, presumere con assoluta certezza che l'ordinamento di ciascuno di questi Stati sia coerente con quel *plafond* minimo, con quel minimo comune denominatore di civiltà giuridica rappresentato dal testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Qualora detto ordinamento, per ipotesi, non fosse coerente con tale Convenzione, vi sarebbero gli strumenti per l'imputato per ricorrere alla Corte di giustizia europea e pretenderne l'adeguamento.

Quindi, attraverso questa relazione in più passaggi, abbiamo la ragionevole aspettativa che tutti gli Stati richiedenti osservino uno *standard* minimo di garanzie, dato – ripeto – dalla loro adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Se così è, trae conforto l'ulteriore passaggio che si ricava dalla decisione quadro. Quest'ultima parte dalla considerazione, unanimemente condivisa dai vari Stati che l'hanno votata, che è necessario, perlomeno in Europa, superare la formula già adottata dai vari Stati, ossia la procedura di estradizione.

Se ci limitassimo al livello dell'estradizione o peggio ancora – com'era nel testo licenziato dalla Camera dei deputati – arretrassimo rispetto a questo, non si vede per quale motivo gli Stati avrebbero firmato la decisione quadro; avrebbero continuato ad utilizzare gli strumenti delle convenzioni internazionali esistenti già tra di loro e le rispettive procedure di estradizione.

2 Novembre 2004

Se si è voluti andare oltre, evidentemente è perché questi Stati, proprio per la premessa che ho detto della reciproca fiducia e della comune adesione alla Convenzione europea, ritenevano di poter prescindere da taluni requisiti limitanti. Questo dice il punto 5 dei *consideranda* introduttivi della decisione quadro.

L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra gli Stati membri, che deve essere sostituita da un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Questo è, a sua volta, un corollario della libera circolazione europea.

Se un cittadino di uno Stato si reca liberamente in un altro e vi commette un reato previsto dalla sua legislazione e per il quale vi sono determinate procedure, normalità vorrebbe che quello Stato lo prenda, lo processi e in ipotesi lo condanni. La libera circolazione intervenuta con Schengen e tutte le altre agevolazioni fanno sì che quel cittadino possa liberamente sottrarsi alla soggezione all'autorità di quello Stato. Ma allora è giusto che quell'autorità chieda agli altri Stati, che analogamente fruiscono di tale libertà, la cooperazione per realizzare quanto avrebbe realizzato se l'autore dell'illecito fosse rimasto in quello Stato.

Pertanto, mi sembra che dobbiamo veramente cercare di metabolizzare questo passo avanti, pesantemente neutralizzato e respinto alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati ci ha affidato un testo che si discosta enormemente dalla decisione quadro, nel senso che appesantisce, con tutta una serie di requisiti, filtri, valutazioni e richieste, quella lubrificazione dei rapporti che invece la decisione quadro vorrebbe; pretende che la nostra autorità giudiziaria vada a sindacare l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza; pretende tutta una serie di allegazioni che la decisione quadro non prevede; in sostanza, prevede una serie di requisiti sussistenti i quali la nostra autorità giudiziaria, che non ha discrezionalità in punto, sarà costretta a rifiutare la richiesta e lo Stato richiedente solleverà un contenzioso davanti alla Corte di giustizia. Mi sembra sia questo il concetto di fondo che dobbiamo cercare di metabolizzare.

La Commissione, nello svolgimento del suo lavoro, non si è discostata dal testo licenziato dalla Camera dei deputati. Premeva – e premeva con prevalenza – l'esigenza di licenziare al più presto questa legge, perché si diceva, non a torto, che l'Italia è purtroppo la maglia nera in Europa nell'attuazione di questa decisione e quindi bisognava accettare anche alcune cose che in ipotesi potevano non andarci bene del tutto perché era necessario chiudere il percorso parlamentare.

Vedo però – e apprezzo – che in Aula sono stati presentati – non soltanto dall'opposizione, ma da autorevoli rappresentanti della maggioranza – degli emendamenti, alcuni dei quali vengono incontro a molte delle nostre richieste. Questo è motivo non tanto di soddisfazione perché i nostri argomenti sono stati presi in considerazione ma proprio e principalmente perché, a questa stregua, se questi emendamenti avranno esito positivo, la legge non avrà quei difetti che a nostro giudizio avrebbe avuto e che sarebbero stati causa non di benemerenze per aver concluso il percorso parlamentare, con una sollecitudine che in ogni caso non c'è, ma di probabili

2 Novembre 2004

brutte figure davanti all'Europa e alla Corte di giustizia europea per tutte quelle situazioni di macroscopico scostamento della nostra legge di attuazione dalla decisione quadro, che in realtà non verrebbe attuata.

Per questo, come dicevo, valuteremo con attenzione e misura, l'esito del dibattito sulle proposte emendative, riservandoci in quella sede una valutazione complessiva.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, non ho nessuna presunzione di dire cose nuove o originali rispetto a quelle che già hanno egregiamente detto in Aula i colleghi Zancan e Fassone. Ciò non mi impedisce, tuttavia, di avviare un ragionamento sul significato intrinseco di questo provvedimento e di rinviare anch'io il tutto all'esame dei singoli emendamenti, che complessivamente contengono indicazioni correttive a mio parere abbastanza significative.

Qual è il punto, signor Presidente? La decisione quadro n. 584 del Consiglio GAI europeo venne adottata il 13 giugno 2002, ma fu il coronamento di un lungo cammino al quale anche il precedente Governo italiano, da me indegnamente rappresentato in Europa, partecipò ed anzi (lo devo dire e lo rivendico anche a titolo di merito personale), svolse un'intensa attività di impulso per il conseguimento di questo traguardo.

Le vicende della politica italiana hanno fatto sì che quel traguardo fosse raggiunto dall'attuale Governo: nessun problema. Il Governo ha sottoscritto quella decisione quadro e l'ha condivisa.

Dove nascono le mie perplessità ed inquietudini? Innanzitutto, dal fatto che successivamente è accaduto un fatto difficilmente qualificabile: il Governo non ha mai presentato un disegno di legge per recepire nel nostro ordinamento la decisione quadro in questione, che aveva sottoscritto, il che è – direi – inedito.

Il relativo disegno di legge fu presentato dai deputati dell'opposizione e, nel corso dei lavori parlamentari presso l'altro ramo del Parlamento, non devo spiegare fino a che punto venne stravolto quel disegno di legge, che rimediava ad una inqualificabile omissione da parte del Governo; basti ricordare che tutti i firmatari del disegno di legge ad un certo punto ritirarono la loro firma, compiendo in tal modo un atto di disconoscimento della paternità del disegno di legge da essi presentato.

Perché è accaduto tutto questo? Non penso assolutamente sempre bene di questo Governo (non so perché, ma forse le ragioni sono molte), anzi sono più spesso indotto a pensarne male, ma fino al punto da ritenere legata ad una mera dimenticanza quella omissione non ci arrivo. La verità, la realtà e l'andamento dei lavori parlamentari, e quindi l'elaborazione del testo oggi a nostro esame, lo confermano: non di dimenticanza si è trattato, ma di una palese, non celata ostilità e diffidenza nei confronti, in particolare, delle previsioni contenute nella decisione quadro, ma direi, più in generale, dei rapporti con l'Unione Europea.

2 Novembre 2004

Sa, signor Presidente, molti si dichiarano europeisti convinti; a parole, come per tante situazioni di vita, è la cosa più facile di questo mondo, ma connettere le parole ai fatti diventa un po' più complicato se non lo si è realmente. Questa è una delle vicende che quella ostilità, quella diffidenza di fondo conferma.

Ci troviamo, quindi, a discutere di quello che definisco uno stravolgimento nei fatti dei cardini fondamentali della decisione quadro, che dovremmo, invece, meramente recepire nel nostro ordinamento conseguenzialmente al fatto di averla condivisa a Bruxelles.

Dico questo perché l'approccio di fondo è (a voler usare una terminologia cauta, che tutto sommato non guasta mai in un'Aula parlamentare) un approccio restrittivo, in quanto il testo della decisione postula, in maniera assolutamente esplicita, l'esigenza di fondo, per i Paesi che l'hanno condivisa, di conformarsi, nei propri ordinamenti, a quello che la decisione quadro stessa prevede, con alcuni limiti descritti nei punti 12 e 13 dei *consideranda* e che sono legati alle norme costituzionali esistenti nei vari Paesi dell'Unione Europea che riguardano il giusto processo, il rispetto dei diritti di libertà di associazione, il rispetto della libertà di stampa e degli altri mezzi di comunicazione, i limiti che più vengono in evidenza. Dopo di che, fatti salvi questi limiti di ordine costituzionale, ripeto, la decisione quadro postula la necessità che i Paesi che l'hanno sottoscritta si conformino a quanto hanno condiviso.

Ora, qual è il limite di fondo? Scelgo di porre in evidenza soltanto alcuni punti, signor Presidente, perché non voglio assolutamente dilungarmi; anche se di argomenti ne avrei molti, preferisco andare per sintesi, anche per evitare ripetizioni. Il limite di fondo (lo ha ben enunciato qualche minuto fa il collega Fassone) sta tutto nella convinzione (in buona fede, non voglio pensare alla mala fede, tendenzialmente non sono un dietrologo) che qualunque adesione a qualsivoglia trattato internazionale o comunque situazione pattizia con Paesi diversi dal nostro, in tema processuale e processuale penale in particolare, debba mantenere assolutamente integra tutta la costellazione di garanzie che il nostro ordinamento prevede, laddove non vi siano problemi di rapporti con Paesi stranieri.

Non è e non deve essere così: questo è un approccio che non mi sento di condannare adoperando aggettivi forti o particolarmente connotati, ma dico che è semplicemente sbagliato; lo è perché la storia lunga e articolata della cooperazione giudiziaria in generale è tutta connotata da un requisito di fondo: che ciascuno Stato, nel momento in cui pattiziamente conviene a una determinata forma di cooperazione giudiziaria con un altro Paese (la tradizione vuole che siano stati sempre trattati bilaterali), intanto a quella cooperazione può dare un senso in quanto rinunzi, in qualche misura, a pezzi della sua sovranità. Questo è il parametro comune rinvenibile nella ricca storia dei trattati di cooperazione giudiziaria internazionale.

Infatti, da dove si partiva non molti anni fa, signor Presidente, ma qualche decennio fa? Si partiva dalla gelosa custodia di ciascun Paese della propria integra sovranità nazionale. Con il tempo, si scoprì che que-

sto era un modo per non agevolare la cooperazione, laddove ritenuta necessaria, perché in fondo le due realtà diventavano incomunicanti, se nessuna delle due era disposta a inserire un qualche margine di flessibilità correttivo di quella rigidità di partenza.

Anche personalmente, con riferimento al mestiere che facevo prima di entrare in Parlamento, ho vissuto pezzi di questa evoluzione. Cito sempre i rapporti fra l'Italia e la Svizzera: quando richiedevamo ai colleghi svizzeri di eseguire accertamenti nelle banche elvetiche, ci trovavamo spesso davanti al muro del segreto bancario, che costituisce uno dei requisiti, per così dire, più tradizionali di quel Paese.

Poi gli svizzeri capirono che, per esempio con riferimento al denaro proveniente dal traffico di droga o dal traffico di armi, tutto sommato forse non conveniva difendere il segreto bancario rispetto agli accertamenti chiesti dalle autorità giudiziarie straniere e cominciò ad esserci un'apertura. Ho trascorso mesi a Lugano per eseguire accertamenti bancari che portarono poi (tanto per ricordare la vicenda processuale forse più nota tra quelle che furono caratterizzate da questa cooperazione, allora indicata come nuova e più fattiva rispetto alla tradizione) alla famosa «Pizza connection», su cui hanno fatto anche un film.

Fu un processo fra i più importanti celebrati negli anni Ottanta contro il traffico internazionale di stupefacenti, la cui prova era costituita, davanti ai giudici italiani ed americani (perché erano due processi che si svolgevano in parallelo), dalla documentazione bancaria che avevamo acquisito grazie alla collaborazione seria e fattiva prestata dall'autorità giudiziaria svizzera, che in quel caso aveva ritenuto – e bene aveva fatto, è superfluo quasi dirlo – di dover in qualche maniera introdurre un criterio di flessibilità nella rigida difesa della sua sovranità che aveva caratterizzato su questo punto la tradizione di tale Paese. È un esempio, ma ne potrei citare moltissimi, non necessariamente legati alle mie esperienze personali.

Intendo dire che la cooperazione internazionale ormai ha una sua storia e questo, come evidenziavo prima, è l'alveo entro il quale essa si è sviluppata ed è cresciuta: l'alveo della rinunzia a pezzi di sovranità, da spendere in favore del successo della cooperazione.

Ad un certo momento storico, si è scoperto – tutto è cominciato da lì – che ci sono forme di criminalità, oltretutto fra le più pericolose, che non conoscono confini, il che necessariamente postula che ciascun Paese da solo probabilmente non ce la può fare a contrastarle seriamente, mentre ciò è possibile se tutti i Paesi interessati mettono assieme le loro forze e pongono in essere un contrasto a quelle forme di criminalità organizzata destinato ad avere un qualche successo. Ciascuno da solo sarebbe sconfitto; insieme – però con la volontà reale di collaborare – forse gli sconfitti saranno i criminali. Questo è accaduto in una serie di vicende.

Ancora di più il discorso è valido quando dal trattato bilaterale si passa ad una decisione quadro che accomuna tutti i Paesi facenti parte dell'Unione Europea. Per dirla in termini atecnici, che mi sembrano però efficaci, qui siamo oltre. Vedete, non siamo di fronte ad un traguardo. La decisione quadro sul mandato di arresto europeo non è un traguardo: è

una tappa importante che si aggiunge ad altre tappe precedenti di un cammino lungo (che non esito a definire tortuoso e sulla cui conclusione non so fare previsioni temporali), quello della creazione di realtà giuridiche e giudiziarie comuni ai Paesi europei, la creazione di quel famoso spazio giuridico comune di libertà, sicurezza e giustizia o la creazione, addirittura, di un unico procuratore europeo per determinati reati.

Allora, mi chiedo: può il Parlamento italiano rispondere a questo quadro (che non c'è dubbio sia questo, nessuno lo può contestare) adottando tutta una serie di previsioni restrittive sino al punto da innestare, nella sostanza, una marcia indietro rispetto ai passi avanti che eravamo pur stati capaci di fare in sede di trattati bilaterali?

In altre parole, tutta l'evoluzione dei rapporti estradizionali, come ricordavo sinteticamente prima, è stata segnata sempre di più, in maniera quanto mai di volta in volta palpabile, dal processo di superamento della rigida difesa della propria sovranità. Addirittura, quando ci troviamo di fronte ad un atto fondamentale di cooperazione non più bilaterale, ma che riguarda tutta l'Unione Europea, che si inserisce in quel cammino cui facevo prima riferimento, torniamo indietro rispetto a quello che pure eravamo riusciti a fare attraverso i trattati bilaterali di cooperazione internazionale. La contraddittorietà o, se vogliamo, il paradosso elevato a sistema.

Al di là dei punti ricordati da chi è intervenuto prima di me, questa è la filosofia sbagliata e censurabile del provvedimento. Allora, dobbiamo per forza indossare la maglia nera? Quella della tempistica, non ce la può togliere più nessuno: siamo l'unico Paese che ancora non ha proceduto a recepire la decisione quadro. La maggioranza rischia (mi auguro che di rischio si tratti, non di realtà) di far sì che quella maglia nera non possa più essere dismessa, perché il modo in cui l'avremo recepita sarà il più antieuropeista dei modi possibili. Questo è il tema del confronto.

Non sarà, dunque, nelle ore che seguiranno, durante le quali, in quest'Aula, ci confronteremo sugli emendamenti cui facevo cenno, una guerra fra posizioni assolutamente inconciliabili fra loro. Sulle esigenze che ho illustrato, che francamente hanno la forza della verità, perché sono difficilmente contestabili, dobbiamo trovare dei punti sui quali riuscire costruttivamente a collaborare tra maggioranza e opposizione, per correggere quanto meno le storture, i limiti e talvolta perfino i paradossi più consistenti che il provvedimento, ad oggi, ancora contiene, anche perché in questa vicenda (sempre in tema di giustizia, perché di questo, in genere, mi occupo) dovrebbe essere più facile trovare un confronto per superare gli errori più macroscopici del testo in esame, perché, a differenza di tanti altri confronti che non siamo riusciti ad esperire, in questo caso conviene ricordare che l'Europa ci guarda.

Quindi, anche riflettendo su questo aspetto, il terreno dovrebbe essere più fertile per un adeguamento di questo provvedimento ai contenuti della decisione quadro che recepiremo nel nostro ordinamento.

2 Novembre 2004

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

* GRECO (FI). Signor Presidente, mi permetterò di svolgere alcune riflessioni di ordine generale, attraverso le quali credo e spero di far comprendere come questo testo sia il frutto di un non facile lavoro di riflessione parlamentare dettato da una doppia esigenza, sottolineata anche da alcuni colleghi precedentemente – in particolare dal senatore Fassone – quella, cioè, di contemperare l'impegno dell'Italia a dare attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, posto a fondamento della cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea, con un'altra esigenza che l'opposizione spesso dimentica, soprattutto in questo dibattito, ma che, secondo me, è ancora più cogente, quella di salvaguardare i diritti e le libertà delle persone secondo il nostro quadro costituzionale.

Un lavoro faticoso questo, fatto soprattutto dalla maggioranza, che una posizione non scevra, secondo me, anche di una certa dose demagogica di una sola parte dell'opposizione, ha tentato – con il ricorso anche ad una certa forma di disinformazione – di far passare per politica antieuropea. Del resto, il senatore Ayala si è assentato, ma anche lui ha ribadito questo concetto. Vuole far passare il nostro attento, cauto, prudente lavoro di controllo per volontà antieuropeista.

Non è così. Credo, invece, che la maggioranza abbia fatto bene a svolgere questo lavoro di attento controllo, che ci è imposto anche da alcune norme non soltanto di diritto interno, ma anche sovranazionale. Un ruolo nuovo che noi dobbiamo rivendicare al Parlamento, anche in termini di controllo della legislazione europea. Infatti, esso fa dei Parlamenti nazionali non soltanto gli esecutori passivi di tutto ciò che viene calato da Bruxelles, ma soprattutto i protagonisti della formazione delle leggi europee, controllori acché l'attuazione delle decisioni sovranazionali avvenga nella maniera quanto più armoniosa possibile con l'ordinamento interno e soprattutto con i principi garantiti dalla nostra Costituzione, specie se afferenti – come quello di cui stiamo discutendo – alla libertà.

Un ruolo, questo, che abbiamo fatto bene a rivendicare in sede di elaborazione del Trattato costituzionale, che abbiamo firmato qui a Roma venerdì scorso. Ma voglio dire, anche ai colleghi dell'opposizione (ve ne sono pochi qui presenti, ma spero che leggeranno poi sui Resoconti gli interventi che vengono svolti in quest'Aula semi deserta), che l'opposizione e la maggioranza si stanno anche battendo con la riforma della cosiddetta legge La Pergola, che è pronta per la discussione in Aula, a rivendicare questo nuovo ruolo di controllore dei Parlamenti nazionali su ciò che viene varato a livello europeo.

E, nella fattispecie, la maggioranza non solo si è ispirata a questi nuovi principi, a tali nuove tendenze, al nuovo ruolo parlamentare, ma, in riferimento all'intervento che ha appena svolto il collega Fassone, secondo me non è andata contro questa decisione quadro con l'introduzione di alcuni paletti e di talune precisazioni.

Il collega Fassone ha ricordato, tra i *consideranda*, l'esigenza del superamento della complessa procedura di estradizione con quella più snella del mandato di arresto e della consegna tra Stati membri. Ma credo che il collega Fassone ed anche altri colleghi che sono intervenuti contro questo provvedimento avrebbero fatto bene a ricordare che ci sono anche altri *consideranda*, che vanno proprio nel segno di quei correttivi, di quei paletti posti dalla maggioranza, aiutati anche dall'opposizione (almeno alla Camera dei deputati).

Mi riferisco non solo al rispetto della Convenzione dei diritti dell'uomo, ma in particolar modo al punto 12 dei *consideranda*, dove testualmente si legge che la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali e, tra queste, vengono ricordate in particolar modo quelle inerenti al giusto processo.

Ricordo questo per sottolineare, appunto, che è a mio avviso non c'è alcuna contrarietà e incompatibilità con questo disegno di legge che è al nostro esame, nella formulazione approvata dai colleghi della Camera dei deputati. Ogni ragionamento che non vuole tener conto di tutto questo secondo me è meramente strumentale e, ribadisco, anche demagogico. Come tale è quello, ad esempio, di continuare a soffermarsi, a sottolineare che l'Italia giunge per ultima nell'attuazione di questa decisione: lo ha detto poco fa anche il senatore Ayala.

Ritengo sia meglio essere arrivati ultimi, tardi, ed avere però posto i giusti paletti contro pericolose interferenze, che attuare invece prima ed in tutta fretta una decisione della quale, poi, ci saremmo anche potuti pentire.

Dicono bene – e condivido il parere di alcuni colleghi dell'opposizione – coloro i quali hanno sottolineato che non si può e non si deve essere europei ad ogni costo, anche a quello di calpestare i diritti della persona.

Nella Commissione che ho l'onore di presiedere, sono stato relatore per esprimere il parere sia su questo provvedimento, sia su quello in materia di confisca europea che deve venire alla nostra attenzione, e mi sono permesso di proporre un parere in cui vi era una raccomandazione specifica alla Commissione di merito, che credo ne abbia tenuto conto (in questo caso mi riferisco proprio al collega Bobbio); un parere che mi pare sia stato approvato all'unanimità, nel quale però ho sottolineato il doveroso contemperamento tra il principio del superamento del requisito della doppia incriminazione, posto a base della decisione quadro per queste tipologie di reati (le famose 32 tipologie), e il fondamentale principio costituzionale di determinatezza delle fattispecie incriminatrici espresso dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione.

In questa sede mi sento non soltanto di ribadire la compatibilità del testo, come elaborato e sottoposto all'esame assembleare, alla decisione del Consiglio dell'Unione, ma direi che forse non hanno tutti i torti anche i colleghi dell'opposizione.

Ho sentito il senatore Zancan andare in controtendenza rispetto ai suoi stessi colleghi dell'opposizione, con un ragionamento che condivido. Spogliandomi della veste di Presidente *super partes* della Commissione

2 Novembre 2004

per le politiche dell'Unione Europea, anch'io sarei stato tentato di dire no a questo provvedimento o quantomeno avrei detto di procedere con più prudenza e cautela. Infatti, secondo me, sarebbe stato opportuno posporre l'attuazione della direttiva alla preventiva definizione dei principi e delle regole base della cooperazione giudiziaria.

Chi segue attentamente lo spazio comune di giustizia, di libertà e di sicurezza si accorge che in questo momento vi è una pausa di riflessione anche a livello europeo e lo dobbiamo desumere da due specifiche circostanze. Mi sarei augurato che il provvedimento venisse posposto – altro che tardi, arriviamo anche in fretta – al Consiglio europeo che si terrà tra due giorni, il 5 novembre prossimo.

Il Consiglio europeo dovrà varare il «Piano Tampere 2» e terrà presenti due priorità che sono state indicate dalla Commissione Europea in una raccomandazione del 2 giugno di quest'anno. In primo luogo, maggiori garanzie per l'imputato e l'indagato, con il coinvolgimento di tutti gli attori del procedimento, anche di voi avvocati. Questo è stato un messaggio che gli avvocati penalisti italiani hanno lanciato anche al 10° Congresso che si è svolto a Bari: vogliamo contare di più; vogliamo che anche la nostra voce venga tenuta in considerazione quando si decide sulle garanzie dell'individuo (hanno sostanzialmente detto gli avvocati penalisti).

Seconda circostanza: abbiamo firmato venerdì scorso il Trattato europeo. Ci auguriamo tutti – se lo augura la Sinistra, ma anche noi della maggioranza – che venga presto ratificato. Ebbene questo Trattato, nel fissare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, prevede anche l'esigenza del riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (leggo una frase tratta dalla IV sezione, articolo 274, del nuovo Trattato).

Presidenza del vice presidente MORO

(Segue GRECO). Questo riavvicinamento, secondo me, ancora non c'è e noi ci affrettiamo invece ad emettere l'attuazione di una decisione quadro senza preoccuparci se è avvicinata e armonizzata con i nostri principi o meno. Poi, nel riservare alla legge quadro europea la possibilità di stabilire norme minime necessarie per facilitare il riconoscimento delle decisioni e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali, sancisce che tali norme minime devono tener conto «delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri».

Ho voluto sottolineare tutte queste considerazioni all'attenzione dei colleghi presenti per capire se non è fondato l'interrogativo posto anche da senatori dell'opposizione, vale a dire se è coerente con i nostri valori accettare come valido in Europa uno strumento che limita uno dei beni più

preziosi, la libertà personale, prima che siano sanciti e garantiti in un comune ordinamento giuridico i diritti e i doveri individuali e collettivi.

Globalizzare la giustizia e dilatare il «diritto senza Stato» perché costretti dall'emergenza «terrorismo» non deve significare rafforzare i poteri e indebolire i diritti. Purtroppo mi sembra che l'Unione Europea, negli ultimi tempi, per rispondere all'emergenza «terrorismo», stia rafforzando l'Europa dei poteri e stia indebolendo l'Europa dei diritti.

Ecco, certamente non vi deve essere alcuna esitazione da parte nostra ad avviare una lotta senza quartiere al terrorismo, ma ritengo che non vi debba essere neanche alcuna esitazione nel convenire che uno Stato o un insieme di Stati, com'è l'Unione Europea, può considerarsi veramente democratico e liberale se, soprattutto nei momenti di emergenza, è capace di assicurare pari tutela alla sicurezza collettiva e ai diritti fondamentali delle persone.

A mio avviso, il testo in esame risulta finalizzato all'equilibrato contemperamento di queste opposte esigenze e per tale motivo merita la nostra approvazione.

Invito i colleghi dell'opposizione a non etichettare più per antieuropeo chi si pone contro le derive giustizialiste dell'Unione o contro le derive zapateriste di un estremismo laico che nasconde una certa intolleranza
anticristiana e che in questi giorni li ha portati a ritenere non idoneo a ricoprire incarichi ai vertici dell'Unione chi professa il proprio cattolicesimo o, peggio ancora, a chiedere la rimozione della seconda carica del
nostro Stato solo perché, laico e liberale, il presidente del Senato Pera
si è permesso di difendere non tanto e non solo le ragioni dei cattolici,
ma soprattutto le comuni radici culturali dell'Europa, invitando Chiesa,
Unione ed Occidente ad alzare la testa e a far fronte al pericolo di scristianizzazione di un'Europa guardata sempre più a vista da parte di un integralismo islamico, sordo a qualsiasi dialogo di integrazione interreligiosa.

Come ho sottolineato poc'anzi, essere europei non significa volere un'Europa dei poteri o un'Europa scristianizzata, ma significa volere un'Europa delle garanzie dei diritti e delle libertà; essere europeo non significa abbandonare l'idea di difendere le comuni radici religiose e culturali, anche se non si è riusciti a costituzionalizzarle nel Trattato firmato il 29 ottobre scorso a Roma, culla del Cristianesimo. (Applausi del senatore Pastore).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo utile intervenire in replica al termine della discussione generale.

Vorrei prendere le mosse da quanto ha sottolineato da ultimo il senatore Greco, con il quale – mi permetto di evidenziarlo – dissento. Intendo chiarire, però, che il mio dissenso è più di ordine tecnico, motivazionale e contenutistico che di tipo generale e politico.

2 Novembre 2004

Il mio dissenso dal senatore Greco si individua sostanzialmente nella limitazione che in qualche modo il suo discorso, in generale assolutamente condivisibile dal mio punto di vista, comporta.

A mio avviso, non è dall'emergenza terrorismo – ed è questa l'autolimitazione che egli ha voluto imporre e che se fosse corretta ci porterebbe a trarre conclusioni diverse da quelle che invece dobbiamo trarre sulla tendenza che si è instaurata in Europa – che data una linea di tendenza europeista che viene, invece, da più lontano.

Essa nasce dalla volontà di strutturare uno spazio giuridico europeo che sia tale negli esiti e non nelle premesse e nei percorsi attuativi, rischiando di realizzare un'unione giuridica del prodotto giudiziario (se vogliamo utilizzare una terminologia di tipo economico) e non della filiera produttiva che porta al medesimo.

Non possiamo nasconderci che diversi sono gli ordinamenti giuridici dei Paesi membri dell'Unione Europea e sempre più vari e diversi diventeranno con l'allargamento che via via coinvolgerà nuovi Stati. Nel momento in cui l'allargamento arriverà ad includere la Turchia, avremo un'ulteriore tipologia di ordinamento giuridico, ancor più radicalmente distonico e diverso rispetto alla matrice, sostanzialmente accomunabile, degli ordinamenti giuridici nazionali attuali.

Desidero solo rilevare, nell'ambito di questa discussione generale ed anche per replicare ai colleghi, che la giusta e comune volontà di arrivare ad uno spazio giuridico europeo unico per tutti e che rappresenti forse la strada principale per la realizzazione di un'Europa veramente «una», di un soggetto politico-istituzionale unico, non può non tener conto del fatto che tentare di avviare l'unificazione europea semplicemente sulla base degli aspetti terminali non rappresenta il modo migliore di partire. (In Aula si sente ripetutamente lo squillo di un cellulare).

CALVI (*DS-U*). Senatore Bobbio, vorrei ascoltarla con estrema attenzione, ma poiché c'è un cellulare che squilla in continuazione non posso farlo. Pregherei pertanto il Presidente a provvedere.

PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari a reperire il cellulare in questione.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Colleghi, sto cercando di fornire un contributo al ragionamento in atto su questa tematica che, al di là dei nostri schieramenti politici, credo ci debba vedere tutti molto attenti.

Oggi stiamo discutendo il mandato di arresto europeo in quest'Aula, stiamo per iniziare la discussione in tema di provvedimenti cautelari europei di confisca, anzi di provvedimento definitivo europeo ovvero di esecuzione di altra decisione finale emessa dall'autorità giudiziaria di uno degli Stati membri da eseguire nell'ambito dello spazio territoriale di sovranità di altri Stati aderenti all'Unione Europea.

Come Parlamento nazionale, ci stiamo quindi concentrando su un'attività di cui non abbiamo discusso le premesse. Ci stiamo concentrando su

ciò e verosimilmente continueremo a farlo, perché il convinto spirito europeista alla fine ci porterà ad essere sempre d'accordo su questa strada, senza avere sufficientemente discusso, neanche al nostro interno (ma siamo sempre in tempo a farlo dal punto di vista della decisione quadro sul provvedimento di confisca), e senza esserci sufficientemente posti il tema di ciò che ci deve veramente unire come Stati membri dell'Unione Europea.

Se continueremo su questa strada, il problema di fondo sarà che avremo sempre e comunque una situazione di unione negli aspetti terminali dei processi giudiziari, senza aver realizzato la linea di tendenza alla quale invece tutti vorremmo arrivare, ossia l'unione nella fase introduttiva del provvedimento giudiziario cui dare attuazione.

È inutile, alla fine, nascondersi dietro un dito, perché questo – a mio avviso – diventa il problema di fondo. Si cerca in tutti i modi di arrivare ad un'Unione Europea che salvaguardi – in molti casi però lo fa nel modo peggiore, perché di fatto lo mortifica – il concetto di sovranità.

Non si discute la creazione e l'individuazione di una sorta di sovranità europea che vada ad incidere (forse questa sarebbe la strada unica e migliore da seguire) sulle singole sovranità. In questo caso, si ridiscute il concetto di sovranità in chiave europea, limitandolo a taluni aspetti dello svolgersi della vita di uno Stato (nel caso specifico, lo Stato è rappresentato dall'Unione Europea), come – per esempio – il momento giudiziario.

Il momento giudiziario, sia nel suo aspetto sostanziale che in quello processuale, non può e non deve continuare a restare sullo sfondo del nostro agire politico e parlamentare. Non può continuare a restare relegato nella diversità, che si vuole perdurante, dei diritti sostanziali o quanto meno del nucleo dei diritti sostanziali e dei diritti processuali.

Se continueremo su questa strada, avremo sempre e comunque il problema di mettere di fatto e concretamente in discussione le sovranità nazionali sotto il profilo delle rinunce di cui parlava il collega Fassone, senza aver messo però realmente in gioco il tema fondamentale, ossia il passaggio (tendenzialmente a quello si dovrebbe e vorrebbe arrivare), almeno per taluni aspetti, dal concetto delle sovranità nazionali a quello di una forma di sovranità europea; per alcuni settori, se volessimo veramente arrivare all'Unione Europea nel senso puro del termine, dovrebbe essere la strada privilegiata.

Mi soffermo ora su taluni passaggi degli interventi svolti in discussione generale da alcuni colleghi, e mi rivolgo principalmente agli amici dell'opposizione. Mi rendo conto che poi, alla fine, la posizione può essere, da un certo punto di vista in certi casi – lo dico senza alcun intento critico o polemico, si tratta di una constatazione – leggermente più comoda rispetto a quella dei membri di una maggioranza di Governo. Forse proprio perché stanno all'opposizione, ritengo coltivino spesso in questa materia il singolare vezzo della contraddittorietà.

Da questo punto di vista, l'intervento del senatore Zancan può essere abbastanza esemplificativo, e ribadisco che non si tratta di una critica bensì di una constatazione ed anche di una condivisione. Mi rendo, infatti,

2 Novembre 2004

conto che la materia genera in chi la tratta, da un certo punto di vista e con un certo bagaglio culturale, una contraddittorietà intima in chi si avvicina ad essa. Gli amici dell'opposizione sostengono tutto e il contrario di tutto. Anche ciò va sottolineato per una questione di chiarezza.

Vogliamo e continuiamo a volere il massimo grado di cooperazione e insieme il massimo grado di garanzie interne e questo, alla fine, non è realizzabile se non aderendo e accedendo alla posizione che invece assume con maggiore chiarezza e nettezza il senatore Fassone.

Ad una parte dei colleghi dell'opposizione non piace il disegno di legge sulla conformazione del nostro diritto interno alla decisione quadro in questione. Criticano il ritardo da parte del nostro Governo. Vorrebbero apportare modifiche ed arrivare, di fatto, a restringere le garanzie, sebbene in alcuni casi vorrebbero invece mantenerle inalterate e addirittura ampliarle. In questo modo, però, contribuiscono anch'essi con la volontà di modifica, che è comune (in questo caso c'è, però, contraddittorietà), al ritardo con un abbassamento delle soglie di garanzia.

Criticano, i colleghi dell'opposizione, o alcuni di loro, il disegno di legge perché contrario, dal loro punto di vista, alla decisione quadro. Contrarietà o contraddizione che, comunque, se fosse vera e quand'anche fosse vera, nascerebbe da tutto quel percorso intimamente contraddittorio che ho cercato di evidenziare nella parte introduttiva di questo mio breve intervento.

Negli amici e colleghi dell'opposizione, per il tramite di suoi qualificati esponenti, e anche tra essi, a me appare assai evidente una lacerazione interna tra la volontà di rinunciare alla sovranità, al concetto di garanzia processuale in nome dell'affermarsi di una speranza – come la vogliamo chiamare? – e una aspettativa di internazionalismo giudiziario tale (e qui devo in qualche maniera ripercorrere, almeno dal mio punto di vista, la genesi di questa aspirazione all'europeismo giudiziario) che si dovrebbe presentare, se realizzato nei termini da voi voluti, in qualche maniera come possibilità di egemonizzazione anche – perché no? non dobbiamo nasconderci le cose – in chiave politica.

Alla fine, bisogna pur chiedersi da cosa nasce l'adesione convinta da parte di alcuni ad un percorso di unificazione giuridica europea che, se fosse stato limpidamente messo in discussione fin dall'origine, probabilmente ci avrebbe portati a rifiutare, o vi avrebbe portati a rifiutare fin dall'inizio, il modo di procedere di oggi.

Nasce probabilmente viziata, non dico in tutti (e mi guarderei bene dal dirlo), ma in alcuni punti o gangli in cui si formano o si formavano le linee di tendenza dell'agire politico, dalla convinzione che la creazione in questi termini di una sorta di internazionalismo giudiziario potesse essere stravolta, utilizzata, strumentalizzata anche a fini di lotta politica interna. Così, come da un lato c'è la volontà di rinunciare alla sovranità, al concetto di garanzia processuale, dall'altro c'è la volontà di alcuni dei parlamentari dell'opposizione, che è comune alla volontà di molti parlamentari della maggioranza, di tentare di tenere comunque elevato il livello di garanzia processuale.

2 Novembre 2004

Diceva, il collega Fassone, e in questo la sua scelta mi appare meno sofferta, nel senso di maggiore nitidezza e chiarezza nell'apprezzamento degli obiettivi finali e delle necessità finali, che in tema di cooperazione gli Stati devono cedere – tento di sintetizzare – ognuno qualcosa agli altri, perché diversamente non avremmo cooperazione.

Ripeto, questa è una posizione che comprendo e forse giustifico – se mi è permesso usare questo termine – di più, perché è più lineare, in una più efficace scelta dell'obiettivo effettivo finale al quale si vuole arrivare, cioè il risultato a cui si vuole giungere; meno complicata, meno intimamente contraddittoria di quella di altri colleghi che forse, però, hanno più a cuore taluni aspetti di tipo garantistico, di rispetto – perché no? – anche delle sovranità nazionali, di quanto non si abbia da parte di coloro che invece sostengono la linea della dolorosa ma necessaria rinuncia in sede di cooperazione internazionale.

Mi sento di dire che quella sostenuta dal collega Fassone, però, mi sembra, nella sua chiarezza, quell'anima del centro-sinistra più marcatamente giustizialista e che certamente non nel collega Fassone, ma in altri, trova la sua matrice, la sua origine: in quel retropensiero che in qualche maniera, come cercavo di dire prima, a mio avviso ci ha indotti poi nel corso degli anni a questa tipologia di produzione normativa.

Certamente è la posizione più chiara, più nitida, meno contraddittoria, in ordine alla quale possono essere però – mi permetta di dirlo il collega Fassone – avanzate le più chiare riserve, legate alla voluta sottovalutazione del principio di sovranità, all'ennesima fuga in avanti che in questo caso stiamo rischiando di compiere, ma la compiremo perché abbiamo anche la necessità di far fronte ai nostri doveri europei e ai nostri impegni in chiave europea.

Credo però che si debba essere chiari nel dire che compiremo questo atto normativo nella consapevolezza – penso, a questo punto, di poter dire: un po' di tutti – che stiamo facendo l'ennesima fuga in avanti, come sentivo dire prima da un collega, l'ennesima attività di costruzione dell'edificio partendo dal tetto e non dalle fondamenta. Si tratta, cioè, di una fuga in avanti compiuta senza la previa unificazione del diritto processuale e del diritto sostanziale, che di fatto non sono stati unificati.

Tuttavia – si dirà – stiamo procedendo, attraverso la Costituzione europea, sulla strada di un'unificazione che parte veramente dalle fondamenta degli Stati. Non dimentichiamo, però, la natura e il contenuto di questa Costituzione europea, non dimentichiamo che continuano, ovviamente, ad essere vigenti le Costituzioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e non dimentichiamo che nessuno sforzo è stato fatto, malgrado la Convenzione europea e la Costituzione europea, che dettano comunque dei principi, per armonizzare concretamente le Costituzioni nazionali e – quel che più conta – per tentare quanto meno finalmente di avviarsi sulla strada dell'individuazione degli strumenti pratici attraverso i quali i principi degli Stati e dell'Unione Europea vanno poi a incidere sulla vita quotidiana dei cittadini, cioè gli strumenti dei diritti sostanziali e quelli dei diritti processuali.

2 Novembre 2004

Allora, avviandomi a concludere, non dimentichiamo che andiamo a fare un'ennesima fuga in avanti, consapevoli della necessità – ribadisco – di compierla e dei profili di contraddittorietà che essa non può non generare e quindi dello sforzo di contemperamento, per quanto duro e arduo, che abbiamo compiuto in Commissione e che compiremo in quest'Aula, che non scioglierà i nodi di contraddittorietà, perché non possono non continuare ad esistere in questa situazione, ma cercherà quanto meno di renderli meno laceranti ed evidenti.

Ci avviamo, su questa strada, verso un sistema europeo nel quale, ad esempio, diversamente che da noi (e in questo noi, come in altri aspetti, brilliamo per diversità nel firmamento europeo), c'è un quadro di soggezione in un modo o nell'altro del pubblico ministero all'Esecutivo o addirittura vi è la prevalenza della polizia giudiziaria in funzione investigativa sull'autorità giudiziaria del pubblico ministero (come accade, per esempio, nell'ordinamento tedesco).

Sottolineo, quindi che, nella nostra funzione politico-parlamentare, continuiamo a muoverci in un quadro di sostanziale, formale, e, in molti casi, profonda diversità la cui necessità di modificare non abbiamo ancora messo in discussione.

È vero che sul tema anche il Governo non sembra essere del tutto esente da rilievi, visto che l'istituto della riserva in sede di decisione quadro non sembra essere stato adeguatamente usato, con una qualche forma di appiattimento su quella che vorrei definire tendenza unificazionista lungamente portata avanti dalla compagine giustizialista europea negli ultimi anni. Si spera che il ricorso all'istituto della riserva possa da oggi cominciare a trovare (come pure è stato fatto da altri Stati europei, che forse meno di noi ne avrebbero avuto bisogno) con i prossimi provvedimenti maggiore utilizzazione da parte del Governo.

CALVI (*DS-U*). Allora, nella compagine giustizialista c'è anche il Presidente del Consiglio che l'ha sottoscritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il grande accusato, in questa lunga e importante discussione in Aula, che si è svolta anche in Commissione, è stato il Governo.

Al Governo, fin dai primi passi della trattativa sul mandato d'arresto in Europa, sono state rivolte due accuse fondamentali. La prima, quella di antieuropeismo, l'abbiamo sentita ancora oggi dal senatore Ayala, come ricordava prima il senatore Greco. Essa ha accompagnato tutti i lavori di questo Governo in sede europea, ed è stata l'accusa fondante nei confronti del Ministro della giustizia; accusa che oggi è conclamata come ingiusta, perché il Ministro della giustizia sul tavolo politico europeo non ha fatto che portare gli stessi rilievi che oggi vengono avanzati in quest'Aula dai parlamentari sia di maggioranza che di opposizione.

Noi abbiamo evidenziato tutte le difficoltà che questo Trattato poneva all'Italia, ma soprattutto abbiamo sottolineato una difficoltà di aderire *in toto* alla linea seguita. Continuiamo a ritenere – lo dico veramente con umiltà – che forse questo Parlamento, ma anche questo Governo e quelli che si succederanno, dovranno fare un salto di maturità politica. Non si è europeisti se si è proni alle decisioni che parte dell'Europa assume: si è europeisti se si crede in quello che si fa e si cerca di dimostrare la bontà delle proprie intenzioni.

In tal senso, il tema della giustizia è particolarmente delicato, perché, come è stato ricordato, dopo la spinta iniziale (poiché l'Europa era nata come Europa delle garanzie), per una serie di vicissitudini soffertamente vissute anche in sede di Consiglio europeo, c'è stata una svolta.

Questo disegno di legge, questo Trattato, forse è stato il punto che ha agitato maggiori polemiche. Qual è stata la posizione del Ministro della giustizia? Cercare di restringere la famosa lista aperta dei reati ai reati fondanti, quei reati transnazionali per i quali è veramente necessaria una cooperazione giudiziaria (questo ci avrebbe salvaguardato dal cedere rispetto al principio di reciprocità, che ci comporta realmente problemi a livello costituzionale), cercare di armonizzare tali fattispecie di reati, ma soprattutto far sì che il trattato andasse in parallelo con un pacchetto minimo di garanzie in sede europea. Questa è stata la posizione del Governo italiano sul tavolo delle trattative.

La seconda accusa che è stata rivolta è quella di non aver fatto valere tali posizioni in sede europea. Ringrazio veramente il senatore Ayala, che con grande lealtà oggi ha riconosciuto che questo trattato non è stato seguito né politicamente né tecnicamente da questo Governo: siamo arrivati dopo, in sede politica, in un momento notevolmente successivo e forse tardivo dei negoziati.

Cosa poteva fare l'Italia a quel punto? Cercare di far sentire la propria voce politica, e l'abbiamo fatto. Dovevamo sottrarci alla firma? Questo avrebbe significato tradire l'impegno di un Governo, non il presente, ma comunque quello che in quel momento rappresentava il nostro Paese. Questa è stata la difficile fase vissuta da questo Ministero e dal Governo.

Lo dico con amarezza, e mi dispiace che in quel momento la discussione politica in Italia sia stata vissuta con estrema superficialità. Per comodità si è giocato a tirare freccette avvelenate contro il Ministro della giustizia; forse non si è avuta precisa consapevolezza della discussione che si stava svolgendo, che fra l'altro – voglio sottolinearlo – non ha toccato solo l'Italia.

Questo Trattato non è stato vissuto con difficoltà solo dall'Italia, ma praticamente da quasi tutti i Paesi europei. Non faccio il nome, per una questione di correttezza istituzionale, di uno dei Paesi fondanti dell'Unione Europea, uno dei principali Paesi che, nella sua legge di ratifica, ha reinserito addirittura il riferimento al Ministro della giustizia. Quindi, quasi tutti i Paesi hanno ratificato il Trattato in maniera particolare e si sono posti problemi seri e delicati per ratificarlo.

2 Novembre 2004

Per dare validità a quanto sto dicendo, vorrei richiamare le parole del commissario Vitorino, uomo straordinario che ha gestito con estrema intelligenza il Consiglio dei ministri della giustizia e dell'interno, il quale, davanti al Parlamento europeo che riteneva la decisione quadro esageratamente impostata sulla parte giudiziaria forte piuttosto che sulle garanzie, ha riconosciuto che forse si era andati troppo avanti e che occorreva fare un passo indietro, impegnandosi su un livello *standard* di garanzie, per lo meno di armonizzazione legislativa. Credo che nelle sue parole si possa rintracciare il maggior riconoscimento (ero lì presente e così l'ho vissuta) a quella che era stata la perorazione dell'Italia.

Perché non abbiamo posto delle riserve? Vi invito a leggere le condizioni che hanno posto gli altri Paesi. Si tratta di condizioni importanti, probabilmente, ma non basilari. Quelle di cui oggi ci troviamo a discutere sono difficoltà più grosse.

Noi vogliamo che si sappia che l'Italia, con questa decisione, approva un principio con un problema che altri Paesi non hanno. Nella estradizione vi è comunque la presenza del Ministro della giustizia. So che ad alcuni colleghi viene un po' l'orticaria quando se ne parla, ma in termini istituzionali a cosa serve quella firma? Serve ad assicurare una superiorità della politica e della diplomazia rispetto ad alcuni interventi della giustizia. Non ci sono altri Paesi che hanno questo problema perché negli altri Paesi, come ricordava il relatore e come sappiamo tutti, le autorità inquirenti hanno direttamente o indirettamente un rapporto di dipendenza dall'Esecutivo.

Allora, noi abbiamo spiegato che, se domani mattina un procuratore generale (ringrazio l'onorevole Kessler che ha voluto fosse inserito questo emendamento, a mio parere, di maggiore garanzia) decide di inviare un mandato di arresto al Presidente della Repubblica di ciascun Paese d'Europa, il Governo chiamato a rispondere diplomaticamente non potrà fare altro che alzare le mani. Non sto discutendo del merito, se può essere giusto o meno, ma è così: è un punto di questa discussione.

Veniamo a noi. Lo sappiamo bene perché tutti i costituzionalisti ne hanno discusso in questo periodo: la strada era stretta tra l'adeguamento preciso della decisione quadro e i nostri principi costituzionali fondanti, quelli della Parte I della Costituzione, quelli sulla libertà.

Noi su questa strada ci siamo mossi e penso che l'abbiamo fatto con estremo equilibrio. Nessuno chiede che gli altri Paesi debbano avere le garanzie totali del sistema italiano: non è questo che chiediamo. Sappiamo bene che saremmo dei folli, degli illusi, o che in questo caso non vorremmo effettivamente la cooperazione giudiziaria. Cerchiamo però di verificare il rispetto delle garanzie costituzionali fondanti, e basta, che non è altro – come ricordava il senatore Fassone – che il rispetto della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Questo è il punto, e concluderei così, sperando di essere stata abbastanza sintetica. Se si può in qualche modo rappresentare la discussione in Commissione e la difficoltà di affrontare questo testo, io lo farei – se me

2 Novembre 2004

lo consentite – richiamando un duetto avvenuto in Commissione, sul punto, fra i senatori Zancan e Fassone.

A chi si domanda cosa potrebbe succedere se un Paese non rispettasse quelle garanzie fondanti e che cosa si dovrebbe fare, il senatore Fassone ha risposto osservando che se quel certo Paese sta in Europa, per necessità rispetta quei principi; se invece non li rispetta, andrà un domani innanzi alla Corte di giustizia e sarà posto fuori dall'Europa o comunque pesantemente punito.

Al senatore Zancan questo ragionamento non andava bene, perché riteneva che la verifica dovesse essere anticipata, non essendo egli disponibile a sacrificare la libertà individuale sulla base di una politica internazionale; comunque egli ritiene che quella libertà fondamentale debba essere il requisito minimo, il paletto indispensabile.

Penso che proprio su questo si sia basato il lavoro della maggioranza e del Governo, ma anche sui contributi dell'opposizione che, credo, vada ringraziata. Infatti, il lavoro in Commissione è stato davvero importante e ha dato a noi, come Governo, un grande contributo sul quale ci siamo basati in termini di cooperazione e di massima disponibilità offerte a livello europeo. Noi crediamo nella cooperazione transnazionale, ma non siamo disponibili a sacrificare per essa la libertà individuale. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio

(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 ottobre ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, se non avessi potuto ora sarei comunque intervenuto in sede di dichiarazione di voto: poterlo fare in questa sede consente un miglior confronto su un tema di straordinaria delicatezza, qual è la legittima difesa.

Procederò nel modo seguente. Non mi capita molto spesso, ma qualche volta mi è accaduto di difendere alcuni istituti del codice Rocco. In questo caso, credo che l'articolo 52, così come definito dal nostro codice

penale del 1930, meriti grande apprezzamento, particolare attenzione e non debba essere modificato.

Quindi, proprio ai fini di un confronto (come sempre sereno, quando si tratta di rafforzare le garanzie del cittadino di fronte ad atti di violenza, di arroganza o di prepotenza), dobbiamo riflettere se il nostro sistema sia sufficientemente garantista nei confronti di questi soggetti.

In Commissione ho avuto occasione di osservare che avvertivo in questo disegno di legge un arretramento proprio sul terreno delle garanzie. Mi sembrava che l'articolo 52 del codice penale, con tutta l'elaborazione dottrinaria che vi è stata, offrisse davvero un quadro di garanzie e di tutela molto ampi al cittadino; la norma che si vorrebbe far entrare in vigore, invece, a mio avviso crea ulteriori problemi, che sicuramente, a livello processuale, attenuano il livello di garanzia.

Vorrei dunque procedere nel mio intervento su due piani. Il primo è di valutare cosa succede, intanto, nei Paesi dove vi è stata una maggiore diffusione delle armi e una maggiore tolleranza nei confronti di chi ne fa uso.

Sappiamo che uno di questi Paesi, anzi il Paese per eccellenza in cui vi è una linea di tolleranza nei confronti di chi reagisce ad un atto di aggressione spesso in modo indiscriminato, è gli Stati Uniti. Vorrei fornire al Senato alcuni dati per capire quanto sia drammatica quella situazione e quanta preoccupazione ci sia negli Stati Uniti nei confronti del fenomeno.

Ebbene, ogni anno negli Stati Uniti vi sono 2.400.000 casi di *defense gun use*, cioè di uso delle armi per autodifesa. Il 92 per cento di questi casi attiene alla finalità di spaventare l'aggressore, il rimanente 8 per cento di ferirlo o ucciderlo.

Nel 2002 – questo è l'ultimo dato che sono riuscito a reperire – il Ministero della giustizia americano ha rilevato che vi sono stati 16.204 cittadini uccisi con armi da fuoco, cioè in un anno sono state uccise più persone in condizioni di legittima difesa (chiamiamola impropriamente in questo modo) di quanti soldati americani siano morti in Iraq; 16.204 cittadini americani sono rimasti uccisi in conflitti susseguenti ad atti di aggressione.

Negli Stati Uniti sono molto preoccupati e, contrariamente a quanto avviene da noi, lo sono in senso inverso, tant'è vero che nel 1968, dopo gli assassinii di Martin Luther King e di Robert Kennedy, fu varato un inasprimento della normativa. Successivamente, quando nel 1981 vi fu il tentato omicidio di Ronald Reagan, si giunse alla cosiddetta legge Brady (dal nome del senatore che in quella occasione rimase paralizzato). Con quella legge si previde che per concedere la possibilità di acquistare armi occorreva un controllo preventivo sulla fedina penale degli acquirenti. Il successivo Presidente, Clinton, pose un divieto decennale alla vendita di armi automatiche.

Tutte queste misure, però, non sono servite assolutamente a impedire che questo eccidio – un vero e proprio eccidio, una vera e propria guerra – continuasse ad insanguinare gli Stati Uniti. Quindi, in quel Paese vi è la richiesta di intervenire in modo molto più forte e molto più radicale.

In Italia la situazione è ben diversa. I casi sono straordinariamente più limitati, l'uso delle armi non è diffuso, il possesso delle armi non è consentito se non dietro autorizzazione, che è molto rigorosa, da parte dell'autorità di polizia. Vi è però un nodo che riguarda il nostro sistema penalistico, che – a mio avviso – è straordinariamente garantista nei confronti di colui che ritiene di doversi difendere con le armi.

Stiamo parlando dell'articolo 52 del codice penale, che prevede una scriminante. È una delle più ampie categorie delle cause di giustificazione; in sostanza, situazioni in presenza delle quali un fatto che costituisce reato viene a considerarsi lecito in quanto nel nostro sistema ordinamentale vi è una norma che impone o autorizza quella condotta.

Nel caso appunto di questa scriminante di legittima difesa, il fondamento di tale istituto poggia sul principio dell'autotutela privata che è sussidiaria rispetto a quella pubblica quando, per ragioni di tempestività, non si può fare ricorso alla tutela che può venire dall'autorità di polizia.

È indispensabile però che vi sia una proporzione tra offesa e difesa, che la dottrina – e soprattutto la giurisprudenza – ha inteso come proporzione tra gli interessi in conflitto; in base a questa definizione, è proporzionale la reazione che offende un bene di valore non inferiore a quello difeso. Questo è il nostro sistema.

Allora, in modo molto sintetico e rapido (visto che il tempo non è sufficiente per svolgere una discussione approfondita nel merito), cerchiamo di individuare, sulla base degli articoli 52, 55 e 59 del codice penale, quali sono i principi in diritto che regolano questi casi.

Il primo è che il presupposto essenziale della scriminante della legittima difesa è costituito da una aggressione ingiusta e da una reazione legittima: la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di una offesa che, se non viene bloccata e neutralizzata in modo tempestivo, giunge ad una lesione di un diritto proprio o altrui; la seconda, cioè la risposta all'aggressione ingiusta, deve inerire alla necessità di difendersi e, quindi, riguarda l'inevitabilità di un pericolo attuale e il fatto che vi sia una proporzione tra difesa e offesa.

Questo è già un elemento sufficiente per farci riflettere sul modo in cui il nostro sistema ordinamentale sia fortemente equilibrato nella tutela dei due diversi diritti dell'aggredito a difendersi e dell'aggressore a non vedersi colpito più di quanto egli non abbia avuto la volontà di fare.

Il nostro ordinamento prevede anche la cosiddetta legittima difesa putativa. Infatti, nel momento in cui un soggetto viene aggredito, non necessariamente egli può avere la consapevolezza di quanto l'aggressore voglia effettivamente fare e di quale sia la qualità e lo spessore dell'aggressione.

Penso, ad esempio, al caso di una rapina effettuata con un'arma giocattolo: è chiaro che l'aggredito non è in grado di valutare se quell'arma sia o meno effettivamente tale e, a questo punto, pensando di poter essere raggiunto da un colpo di pistola, risponde anch'egli con un'arma da fuoco, anche se dall'altra parte vi è un soggetto che ha un'arma non efficace, anzi addirittura non ha un'arma.

2 Novembre 2004

In tal caso, certamente non vi è una proporzione oggettiva tra aggressore ed aggredito, ma vi è la cosiddetta esimente putativa, cioè l'aggredito ha risposto in modo oggettivamente eccessivo e sproporzionato rispetto alla possibilità dell'aggressione che gli viene rivolta, purtuttavia ha dovuto rispondere perché in quel momento ha ritenuto legittimamente che l'aggressore avrebbe potuto commettere un atto diverso da quello che oggettivamente poi ha commesso.

La situazione di pericolo, quindi, non sussiste obiettivamente, ma è superata dall'aggredito sulla base di un errore, scusabile o no, nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva tale da generare nel soggetto che subisce l'aggressione la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale e di un'offesa ingiusta.

Vi è questo secondo grado di tutela di colui che è aggredito, il quale può e deve rispondere, per tutelare la sua persona e i suoi beni, in modo proporzionato all'aggressione, ma può rispondere anche in modo ulteriore, eccessivo e oggettivamente superiore all'aggressione stessa purché vi sia l'elemento della putatività: egli ha legittimamente ritenuto che l'aggressione si sarebbe svolta in un certo modo anche quando oggettivamente, invece, non si sarebbe potuta realizzare.

Ma vi è di più, vi è l'eccesso colposo. L'eccesso colposo è una legittima difesa che ancor di più sottintende i presupposti della scriminante, con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, e deve essere accertata con riferimento all'esistenza di una determinata situazione fattuale tale da poter giustificare un errore di valutazione che ha ad oggetto l'adeguatezza sulla proporzione della reazione all'altrui azione. Vi è un eccesso colposo quando si valuta male e si compie un errore di valutazione circa l'aggressione che viene perpetrata e si reagisce in modo eccessivo. Non è una condotta dolosa ma si è appunto di fronte ad un eccesso colposo.

Di fronte a tutti questi elementi, mi chiedo perché si vuole aggiungere qualcosa in più, che in realtà rende maggiormente difficoltosa la difesa dell'aggredito quando si troverà di fronte al giudice che lo dovrà incriminare per ciò che egli ha fatto valutando se sussistono queste scriminanti: legittima difesa; legittima difesa putativa, eccesso colposo.

In sostanza, le garanzie che tutelano l'aggredito sono talmente ampie che talvolta viene il dubbio che siano in taluni casi eccessive. Tant'è che in molti casi apparsi sulla stampa abbiamo visto che i magistrati sono stati, a mio avviso, anche eccessivamente propensi a tutelare l'aggredito applicando le esimenti, quando non sempre avrebbero potuto essere applicate.

Ricordo quanto avvenne tanti anni fa a piazza Navona, quando un noto personaggio di questo quartiere inseguì un ragazzo che aveva rubato un'autoradio, gli sparò e lo uccise. Fu applicato l'eccesso colposo in legittima difesa perché si sostenne dalla difesa l'ipotesi, accolta poi dal giudice, che la persona in questione avesse inciampato e, guarda caso, fosse partito un colpo che, guarda caso, ferì mortalmente il ladro che aveva semplicemente preso un'autoradio.

2 Novembre 2004

Pertanto, i magistrati spesso sono stati propensi a tutelare assai ampiamente l'aggredito. Il sistema è quindi straordinariamente equilibrato e consente tutti gli strumenti possibili per tutelare l'aggredito quando reagisce in modo legittimo o addirittura in modo eccessivo.

A questo punto quindi, introdurre un ulteriore elemento a tutela dell'aggredito non soltanto è assolutamente inutile e crea uno squilibrio all'interno del nostro sistema di garanzie, ma addirittura potrebbe dar vita, allorquando si dovesse andare al processo a verificare la sussistenza delle condizioni previste da questa normativa, ad elementi che rendono forse più difficile difendersi rispetto alla situazione attuale.

Per questo non sono semplicemente perplesso ma contrario, perché – a mio avviso – gli articoli 52, 55 e 59 del codice penale e tutto il sistema delle esimenti sono già norme ampie e sufficienti a tutelare l'aggredito. Aprire un varco nella legittima difesa può rappresentare un errore. Quando se ne parlò la prima volta eravamo addirittura a formulazioni risibili dal punto di vista giuridico, come il fatto che si dovesse avvertire il presunto ladro che stava per essere colpito, occorreva avvertirlo e dunque se mancava questa comunicazione egli avrebbe sicuramente commesso il reato. In realtà, si compiva una forte retrocessione rispetto alle garanzie su cui era informato il nostro sistema penalistico.

Inviterei tutti ad essere più prudenti e cauti nell'intervenire su un sistema che ha vissuto un'esperienza di più di settant'anni. È evidente infatti che alcune norme sono invecchiate ma altre si sono radicate e sono state comprovate dall'esperienza dottrinale e giurisprudenziale dimostrandosi quindi valide a tutela di colui che subisce la violenza.

Per queste ragioni sia in sede di illustrazione degli emendamenti che di dichiarazioni finali manifesteremo il nostro dissenso su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, replicherò brevemente non richiamando le osservazioni già svolte in sede di relazione orale.

Premetto innanzitutto due osservazioni di carattere politico. Non replicherò alle accuse, che ritengo assolutamente ingiustificate, rivolte a questo disegno di legge, adducendo che avrebbe la finalità di agevolare elezioni che erano in corso o che rappresenterebbe una sorta di spinta elettoralistica. Di questo si è parlato. Non solo ciò non è vero, perché il disegno di legge giaceva già da tempo all'esame della Commissione, ma devo aggiungere che esiste un equivoco di fondo.

Come ha giustamente osservato anche qualche esponente dell'opposizione, si tratta di un fatto assolutamente diverso dalla spinta elettoralistica. Si tratta, al contrario, di una sensibilità particolare rispetto alle proteste, ai dissensi, allo sgomento dell'opinione pubblica. Quando – ad esempio – qualche esponente dell'opposizione, come il senatore Maritati, ha affermato che il provvedimento in esame si muove sull'onda della sensibilità

dell'opinione pubblica fa affermazioni non del tutto inesatte. Si tratta però di un fatto completamente diverso dalla spinta elettoralistica. La verità è un'altra.

Da tempo – come è stato chiarito da un intervento molto apprezzabile di un senatore della maggioranza – l'opinione pubblica resta sgomenta dinanzi ad alcuni casi di legittima difesa che non riesce a comprendere come mai possano aver dato luogo a processi spesso finiti in Cassazione, quasi sempre con l'assoluzione dell'aggredito che ha reagito (secondo i pubblici ministeri che lo hanno trascinato fino in Cassazione, quindi con condanne e sofferenze durante l'*iter* processuale) con atti poi riconosciuti di legittima difesa.

Proprio questo è lo scopo della legge. Respingo – questa è la seconda argomentazione di carattere politico – alcune affermazioni altrettanto ingiustificate e gratuite, secondo cui questa legge può avere una sorta di catastrofica conseguenza, quasi che (qualcuno lo ha detto, ma le considero affermazioni che non meritano neppure risposta nella replica) avesse stabilito principi per cui c'è libertà di reagire, di uccidere e di non curarsi di quel bene da tutti considerato prezioso, ossia la vita. Sono affermazioni gratuite che lasciano il tempo che trovano e non hanno alcun fondamento rispetto al contenuto del disegno di legge.

La verità è che questo provvedimento ha uno scopo ben preciso. Non ha rivoluzionato i principi concernenti la legittima difesa. Chiarisco subito al senatore Calvi che è impensabile che abbia diminuito le garanzie riguardanti l'aggredito. Ciò è dimostrato dal fatto che nessuno degli intervenuti dell'opposizione, che pure hanno contestato la legge, ha fatto questa osservazione.

Al contrario, è stato detto che sono eccessive le garanzie e la tutela che si vuole dare all'aggredito. Se a questa critica eliminiamo l'aggettivo eccessivo, otteniamo la ragione che ha spinto i presentatori a presentare il disegno di legge in esame, ovvero la volontà di rispondere ad una esigenza molto sentita dall'opinione pubblica, quella di vedere tutelata in modo migliore e più certo la vittima di ingiuste aggressioni.

Questa legge si basa sull'istituto della legittima difesa, istituto che non stravolge e non cambia affatto; essa semmai, rispetto ad alcune deviazioni frequenti dell'applicazione della giurisprudenza, ribadisce alcuni principi propri del nostro ordinamento, che si basano sul riconoscimento di un diritto fondamentale del cittadino: il diritto all'autotutela.

Il diritto all'autotutela è, sì, complementare e residuo, ma solo nel senso che lo Stato ha il dovere della tutela, non certo nel senso che è residuo un diritto che invece bisogna considerare fondamentale, come quello dell'autodifesa.

Il diritto dell'autodifesa si esplica attraverso l'istituto che la legge chiama della legittima difesa. Ebbene, quali cambiamenti ha introdotto al riguardo questo disegno di legge? Ha semplicemente previsto che in alcune situazioni particolarmente gravi, nelle quali all'aggressione ai beni patrimoniali si accompagna anche la gravissima violazione del senso della sicurezza del cittadino attraverso la violazione del suo domicilio, sia con-

sentito al cittadino di reagire dinanzi all'aggressione, rendendolo così più sereno e tranquillo rispetto al pericolo che la sua risposta venga considerata eccessiva, arbitraria, o diventi addirittura punibile. Questo è il contenuto della legge.

Si è detto che questo stravolge il principio che prevede la possibilità di difendere i beni patrimoniali esclusivamente quando non si attenti alla vita, quindi ad un bene di natura superiore. La risposta è che questo non è scritto nel disegno di legge. Il disegno di legge, che ha subìto delle trasformazioni in Commissione proprio per evitare questo equivoco, ha precisato che la proporzionalità esiste ed è presunta – com'è stato detto – soltanto quando insieme alla violazione di domicilio c'è la mancata desistenza da parte dell'aggressore.

Quindi, chi ha detto, scritto o fatto intendere all'opinione pubblica che questa legge addirittura darebbe il diritto di sparare alle spalle al ladro che scappa, ha detto cose assolutamente prive di consistenza, perché non è così. Questo comportamento era e rimarrà punibile anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge perché deve non solo – ripeto – non esserci la desistenza, ma esserci altresì un pericolo oggettivo di aggressione ovviamente alla persona (lo chiarisco in questa sede, per evitare equivoci).

In sostanza, la legge risponde ad un'esigenza che l'opinione pubblica avverte e che i parlamentari hanno ritenuto di soddisfare, attraverso la presentazione del disegno di legge, ritenendola giusta, e non certo per ragioni di compiacimento o di interesse elettoralistico.

Tale normativa non viola alcuno dei principi che stanno alla base del millenario istituto della legittima difesa, si limita a porre dei limiti e dei confini più certi per quel che riguarda la proporzione nel momento della difesa, considerando proporzionati comportamenti che a volte non sono stati considerati tali, il che ha suscitato giustamente sgomento e indignazione nell'opinione pubblica. Questo è il contenuto della legge e queste sono le ragioni per le quali resto favorevole alla sua approvazione.

Che questo sia lo spirito del disegno di legge è chiaramente rilevabile nella maggior parte degli interventi svolti da esponenti dell'opposizione, anche in quello finale del senatore Calvi. Egli ha affermato che l'attuale disciplina dell'articolo 52 è addirittura più ampia. Secondo me, non più: noi aumentiamo il contenuto delle garanzie per l'aggredito di cui all'articolo 52; d'altronde proprio l'affermazione del senatore Calvi dimostra che egli per primo comprende come sia necessario garantire al meglio l'aggredito rispetto all'aggressore.

Seconda considerazione. Quasi tutti gli interventi dell'opposizione, interventi colti, giuridicamente fondati e anche approfonditi, così come di alcuni emendamenti da essi presentati, hanno dimostrato di cogliere lo spirito della legge, cioè pensare ad una possibile responsabilità dell'aggredito soltanto in presenza di una sproporzione chiara, palese, evidente.

Ma ciò cosa vuol dire? Vuol dire che viene condivisa l'esigenza di dare una migliore e più certa tutela alle vittime delle aggressioni evitando però di incorrere in alcuni rischi. Per quanto mi riguarda, poiché il testo licenziato dalla Commissione non fa correre alcuno dei pericoli paventati

dall'opposizione, confermo il mio giudizio favorevole su questa legge, che spero sia al più presto approvata. (Applausi dei senatori Pastore e Bobbio Luigi).

PRESIDENTE. Poiché il Governo non intende replicare, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2431) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2431.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre il relatore si è rimesso alle considerazioni svolte in Commissione ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Budin. Ne ha facoltà.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi se porterò via qualche minuto. Ci accingiamo oggi ad approvare per l'ennesima volta la delega al Governo per un testo unico delle norme sulla minoranza slovena, ed io voglio cogliere l'occasione per constatare serenamente, ma non senza fermezza e spirito critico, che la legge n. 38 del 2001, cioè la legge che reca la previsione di questo testo unico, ed anche le altre norme a tutela della minoranza slovena, non viene attuata, se non in minima parte.

È un dato non rassicurante che condiziona negativamente la vita politica nel Friuli-Venezia Giulia e toglie slancio anche alla collaborazione internazionale nel Centro Europa, per lo meno dalla nostra parte. Sono invece convinto che dobbiamo andare avanti in Friuli-Venezia Giulia e in tutte quelle Regioni, anche attuando la legge n. 38 del 2001, certo, con ragionevolezza ed equilibrio, però dobbiamo attuarla. Non si tratta in fin dei conti di tanti aspetti; in concreto, si tratta soprattutto degli aspetti che riguardano l'uso pubblico della lingua slovena. Credo si debba dimostrare sinceramente la volontà di fare e non cadere invece nella tentazione di continuare a usare questa materia per scopi politico-elettorali di parte.

La novità, a mio giudizio, sta nel fatto che per attuare i diritti della minoranza slovena non c'è bisogno di andare contro corrente. C'è ancora indubbiamente nell'opinione pubblica qualche perplessità, qualche diffidenza – è un aspetto su cui tornerò fra poco – ma è vero che siamo in ritardo rispetto alla maturazione dell'opinione pubblica. Pertanto – ripeto – la legge va attuata con ragionevolezza e buon senso.

Ad esempio, occorre concretamente verificare se il non aver espletato la procedura prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 38, che riguarda

l'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione, sia in parte la ragione della mancata attuazione della legge stessa; se in questa procedura si siano registrate finora delle incongruenze, atti di consiglieri comunali che hanno avanzato richieste per l'ambito territoriale di applicazione o del Comitato paritetico; se vi siano stati atti di questi due soggetti che hanno dato adito ad interpretazioni differenti e non hanno consentito definizioni chiare, sembrano quindi atti incompiuti, che proprio per questo consentono il prosieguo di versioni contrapposte per l'ambito territoriale, una estensiva e l'altra restrittiva, laddove quella giusta per l'uno viene vista come estensiva dall'altro o, viceversa, viene percepita come restrittiva. Se c'è questa mancata definizione, si convenga allora di trovare una soluzione, una via d'uscita che consenta di esplicitare con chiarezza ciò che i soggetti titolati dall'articolo 4 hanno inteso proporre con i loro atti.

Ma siano loro a chiarire: lo facciano, cioè, i consiglieri comunali e lo faccia il Comitato paritetico, ovviamente con spirito paritetico. Si eviti però – come qualcuno aveva paventato ad un certo punto – qualsiasi imposizione o aggiramento della procedura prevista dalla legge.

Per questo mi sento di rivolgere un appello anche riguardo ai contenuti del testo unico per il quale deleghiamo il Governo, affinché essi siano predisposti con un approccio positivo, che dia ai cittadini interessati (e in definitiva lo siamo tutti, quelli di identità slovena e quelli di identità italiana) la sensazione che il processo viene gestito con senso dello Stato, quello di una Repubblica moderna consapevole – con responsabilità ma pure con orgoglio – di essere composta anche da aree etnicamente miste, aree plurali che lo Stato è in grado di governare preservandole come tali, verrebbe da dire con una sostanza europea.

Una democrazia fondata sui diritti di cittadinanza, e non invece sulle appartenenze etniche o identitarie che nel passato hanno costituito l'ambito di riferimento per contese territoriali e statuali: quindi una democrazia che le appartenenze etniche sappia riconoscere come diritti, nell'insieme dei diritti liberali che la compongono.

Ormai la gran parte dell'Adriatico Nord-orientale (che è stato, come si sa, uno dei punti deboli dell'Europa del Novecento) è parte dell'Unione Europea. L'assetto territoriale ormai è acquisito da molto tempo, i territori e gli ambiti degli Stati non sono più in discussione, anzi, il confine fra Italia e Slovenia praticamente è superato e in tempi relativamente brevi verrà superato anche quello con la Croazia.

E se i confini, nel loro significato di barriere – da superare, appunto – sono nell'ottica storica dei dati contingenti, la pluralità etnico-linguistica dell'area è invece un dato permanente, che deve rimanere e che dobbiamo adoperarci tutti a conservare.

Per questo sono necessari ragionevolezza e buonsenso da parte di tutti, ma nella consapevolezza che hanno bisogno di particolare attenzione e accorgimenti le componenti oggettivamente più deboli: le identità, cioè, in condizione minoritaria nelle rispettive parti del territorio, condizione che incontrano appunto tutte le identità dell'Adriatico Nord-orientale.

Per questo – ripeto – va attuata la legge n. 38 del 2001. Essa va attuato pure apportando degli aggiornamenti, in via di fatto, anche a quelle parti che già vengono attuate, vale a dire le misure che riguardano l'uso pubblico della lingua slovena (di cui ho parlato all'inizio).

Va attuato, ad esempio, l'articolo 15, che prevede l'istituzione di una sezione slovena presso il conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. La proposta nel decreto per l'ordinamento delle istituzioni musicali ora in discussione è una dimostrazione che questo si può fare subito. Certo, è necessario definire in modo concordato le questioni, ma indubbiamente l'istituzione di tale sezione darebbe maggiore forza e prestigio al conservatorio di musica di Trieste, alla stessa città e a tutta la Regione.

Va inoltre aggiornata la somma prevista per il funzionamento delle istituzioni culturali della minoranza slovena. Inoltre, va presa seriamente in esame la situazione del teatro stabile sloveno di Trieste: è un'istituzione di fondamentale importanza per l'identità slovena del Friuli-Venezia Giulia, e dà anch'essa prestigio, aumentandone il valore culturale in generale, a Trieste, all'intera Regione e al loro ruolo europeo.

Mi riferisco quindi a istituzioni, a centri culturali che sono destinati, come dicevo, in primo luogo all'identità slovena, ma che nobilitano l'intera area, tutta la Regione rendendole più ricche culturalmente, più interessanti e attraenti nella loro pacifica e costruttiva pluralità, in breve, più europee.

Noi, come Italia, ci curiamo del Friuli-Venezia Giulia sotto questi aspetti, ma sempre più credo che l'Italia, la Slovenia e la Croazia dovrebbero curare insieme gli aspetti inerenti alla pluralità etnico-linguistica dell'area dell'Adriatico Nord-orientale.

La pluralità etnico-linguistica è una dimensione reale, costitutiva per noi della cooperazione euroregionale. Come dicevo, l'Italia, la Slovenia e la Croazia dovrebbero affrontare insieme tali aspetti, probabilmente anche con appositi accordi bilaterali o trilaterali, considerando, per l'appunto, l'area dell'Adriatico Nord-orientale come una zona comune sul piano linguistico-culturale.

Ad esempio, in occasione della legge che ha istituito il «Giorno del ricordo», approvata nel marzo scorso, abbiamo osservato che occorre far in modo che il passato che ha diviso non pesi più, o comunque che ciò che con il ricordo e con le memorie viene tramandato non costituisca più ostacolo o freno rispetto al percorso dello sviluppo e della costruzione del futuro nella nostra Regione, nelle nostre città e a Trieste, dove in questi giorni si celebrano i cinquant'anni del ritorno della città all'Italia.

Peraltro, in relazione alla legge citata, la n. 38 del 2001, il peso delle memorie non purificate ha la forza di trasformare agli occhi di una delle parti i diritti dell'altra in vantaggi e benefici, addirittura con valore discriminatorio, mentre si tratta semplicemente – ripeto – di diritti che arricchiscono tutti. Ma se così vengono percepiti, questo è appunto il risultato di ottiche che applicano coordinate del passato nella misura in cui questo, come dicevo, viene vissuto come ancora presente.

Credo tuttavia che il peso di quel passato si possa superare: anzi, ritengo sia necessario farlo con atti che manifestino chiaramente la volontà, la disponibilità di reciproca assunzione di responsabilità per le ingiustizie commesse e subite, nel rispetto reciproco per il valore delle memorie diverse e divise.

Così facendo costruiremo con maggior successo e stimolo la democrazia repubblicana in quella zona, facendo convivere convintamente diverse identità etnico-linguistiche, come costitutive, in e con una unica identità statuale: naturalmente questo non riguarda solo noi. Tale è la sostanza del grado di sviluppo raggiunto dalla democrazia promossa in ambito di Unione Europea. Non mi dilungo oltre su questo aspetto.

Voglio soltanto sottolineare che la pacificazione, vale a dire il superamento del passato come strumento ad uso politico di parte e quindi fonte di sentimenti e risentimenti, è possibile se si coinvolgono come protagoniste tutte le parti, tutte le memorie in causa con passi e atti di carattere simbolico che seguano e segnino, come ho detto, una reciproca assunzione di responsabilità e reciproco rispetto, senza tentare di stravolgere – va da sé – tutto ciò che la storia ha determinato in favore della vittoria della democrazia.

Ritengo indispensabile ed inevitabile che ci si arrivi; ciò dipende da tutti noi, ma credo siano mature le condizioni per far prevalere l'approccio razionale su quello emotivo e le ragioni del presente e del futuro su quelle del passato.

So che ciò aiuterà – torno all'argomento all'ordine del giorno – anche una migliore implementazione della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e una più proficua gestione della pluralità tecnica dell'area. Sono convinto che la doverosa e necessaria attuazione della citata legge n. 38 del 2001 aiuterà a sua volta il processo di superamento del passato come strumento e fonte di divisione e di incomprensione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

* MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, dopo l'intervento del collega Budin, aggiungerò solo poche considerazioni.

Innanzi tutto, noi Comunisti italiani riteniamo che vi siano gravi responsabilità del Governo il quale, a ben tre anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 38 del 2001, non ha fatto niente affinché questo provvedimento legislativo venisse attuato.

Ora ci troviamo di fronte ad un disegno di legge delega volto ad adottare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni legislative relative alla minoranza slovena e quelle contenute nella legge n. 38 del 2001.

Per la verità, non comprendiamo il motivo per cui il Governo chieda sei mesi di tempo e poi la Commissione ne conceda nove: non constato la grande difficoltà di mettere insieme, per coordinarle, queste disposizioni che sono ben poche. Non capisco, quindi, perché il termine venga prorogato di ulteriori tre mesi. Tra l'altro, per fare tale assemblaggio, non credo occorra tutto questo tempo.

Il problema vero, però, è rappresentato dall'attuazione delle legge n. 38 del 2001 più che dalla raccolta delle disposizioni che non sono sparse in numerose leggi. Non vorrei che ciò costituisse un alibi per perdere ulteriormente tempo nell'attuazione della citata legge n. 38. Temiamo insomma che, attraverso il coordinamento di queste disposizioni diverse, si possa andare verso un peggioramento delle norme di tutela della minoranza slovena.

Vorrei, quindi, che innanzi tutto il Governo assumesse un formale impegno affinché la delega e l'assemblaggio di norme non costituiscano un alibi per compiere un passo indietro rispetto a quanto acquisito con la legge n. 38 del 2001. Ribadisco, pertanto, che il problema vero non è rappresentato dal testo unico, dall'assemblaggio delle disposizioni, ma – come è stato sottolineato anche dal collega Budin, che mi ha preceduto – è costituito dall'attuazione della legge n. 38 del 2001: ricordo, infatti, che sono trascorsi ben tre anni. Mi assumo la responsabilità di affermare, a nome dei Comunisti italiani, che la destra ha sempre ostacolato l'attuazione della legge n. 38 del 2001, anche a livello di amministrazioni locali.

Tutto ciò ha procurato e continua a procurare mal contento tra i nostri cittadini di lingua slovena e tra l'altro, a nostro avviso, non contribuisce neanche a consolidare i rapporti di amicizia e di collaborazione con la Slovenia che, dal mese di maggio di quest'anno, è a tutti gli effetti membro dell'Unione Europea.

Ribadisco ancora una volta che il vero problema è quello dell'attuazione della citata legge n. 38. Il collega Budin ha richiamato numerosi punti ed io voglio soltanto ricordare che la legge n. 38 del 2001 prevede l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, nelle scuole e negli organi elettivi; come ha già ricordato il collega Budin, la legge n. 38 del 2001 riguarda anche tanti altri punti completamente inattuati, comprese la tutela del patrimonio artistico e storico sloveno, l'educazione musicale e tutto il resto.

Da questa discussione vorremmo che il Governo assumesse l'impegno ad attuare la legge votata dal Parlamento. Il vero problema è quello dell'attuazione di una volontà del Parlamento espressa attraverso la già citata legge n. 38. A nostro avviso, il testo unico non deve costituire – ripeto – un ulteriore alibi per rimandare, magari *sine die* (oggi si chiedono nove mesi), l'attuazione della legge n. 38.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellicini.

Pregherei i colleghi di far giungere in tempo utile le iscrizioni a parlare per consentire l'organizzazione dei nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il senatore Pellicini.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, purtroppo la settimana scorsa ho avuto alcuni problemi di salute e non ho potuto iscrivermi tempestivamente all'odierna discussione.

Ho seguito con attenzione quanto ha affermato il senatore Budin, con il quale per la verità da diversi anni tratto spesso questi temi cercando di

individuare nell'Europa una valvola di sfogo e di ripianamento del gravissimo contenzioso che vi è stato in passato. Devo dare atto al senatore Budin di aver fatto sempre un discorso chiaro, qualificato e disteso come ho cercato di fare anch'io.

Desidero dire al senatore Marino che non è vero che la destra ha cercato di boicottare l'applicazione della legge che riconosce i diritti degli sloveni. Il problema di fondo è un altro. Accetto quanto dice il senatore Budin, ma chiedo la medesima e ferrea applicazione dei diritti delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia. Recentemente abbiamo approvato una legge che assicura alcuni fondi a queste comunità di italiani sia sotto il profilo economico che culturale. Chiediamo la medesima agibilità prevista per gli sloveni in Friuli-Venezia Giulia anche per gli italiani che si trovano in Slovenia.

Il passato non si può cancellare. È stato un passato pesantissimo che purtroppo vede un saldo passivo recentemente pagato dall'Italia e non ancora risolto, essendo ancora da definire la questione dei beni dei nostri esuli istriani e dalmati. Procediamo, quindi, sulla strada dell'integrazione europea e su quella che stiamo percorrendo. Presto la Croazia farà parte dell'Unione Europea e tutti insieme, Italia, Slovenia e Croazia, dobbiamo cercare di ripristinare una politica di confine che superi gli odi del passato, e soprattutto dobbiamo fare in modo che non sia una politica a senso unico ma che vada in entrambe le direzioni, cercando di garantire alle nostre minoranze etniche la possibilità di vivere correttamente dimenticando e superando quel passato nell'ottica di una nuova civiltà.

In questi termini siamo certamente a favore della delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché non intendono replicare né il relatore, né il rappresentante del Governo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2516, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

2 Novembre 2004

* MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole senatore Callegaro, relatore del provvedimento, e onorevole Vietti, sottosegretario alla giustizia, dobbiamo riconoscere che su questo provvedimento risulta obiettivamente difficile la contestuale permanenza di due ordini professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili) che hanno pressoché identiche competenze.

Sono convinto che occorra completare la riforma avviata nella precedente legislatura attraverso l'unificazione del settore, astrattamente definibile con l'espressione «professioni contabili». Nascerà così il nuovo ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale verrà istituito il corrispondente albo dei ragionieri e periti commerciali e si procederà poi all'unificazione delle casse.

Tale necessità incontestabile è resa ancor più urgente anche dalla considerazione pratica che i nuovi corsi di laurea triennali, non considerati compiutamente nella vecchia disciplina, creano di fatto una specie di limbo nel quale incappano molti giovani studenti ai quali non è possibile né raggiungere un titolo professionale effettivamente tutelato, né immaginare uno sbocco lavorativo concreto che porti ad un'attività esercitabile.

Quindi, dobbiamo riconoscere che questa normativa, che consente l'unificazione degli Ordini. degli Albi e delle rispettive Casse, è obiettivamente complessa. Quindi, dal punto di vista procedimentale, mai come in questo caso il ricorso ad una legge delega appare obiettivamente giustificato ed opportuno.

Anche se siamo nella fase finale (sappiamo che la Camera dei deputati ha approvato quasi all'unanimità il provvedimento), occorre avviare un percorso di rivisitazione di alcuni dei criteri direttivi della delega per operare insieme qualche ulteriore riflessione.

Sono consapevole che il parere della Commissione bilancio del Senato, recepito dalla Commissione giustizia, ha consentito la modifica dell'articolo 4, per cui il provvedimento dovrà ritornare nell'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione. In caso contrario, non ci sarebbe stato uno spazio per un approfondimento nemmeno dei criteri direttivi della delega.

Signor relatore, onorevole rappresentante del Governo, in questa logica il nostro Gruppo ha presentato una serie di emendamenti che incidono per lo più sull'articolo 3, quello che contiene i criteri direttivi della delega. Di questi emendamenti mi permetto di richiamarne solo due, il 3.100 e il 3.103.

L'emendamento 3.100 interviene laddove la delega prevede la creazione delle due sezioni dove verranno iscritti coloro i quali faranno parte del nuovo albo. Il nostro emendamento prevede, tenendo ferme le due sezioni (una dovrebbero essere riservata ai dottori commercialisti e l'altra invece ai ragionieri, ai periti commerciali e a coloro i quali hanno usufruito del nuovo canale universitario, quello della laurea triennale) che all'interno del paradigma correttamente predisposto dal Governo ci sia una ulteriore specificazione.

Tenendo ferma l'iscrizione dei dottori commercialisti nella sezione A, la sezione B potrebbe essere invece a sua volta suddivisa in due sotto sezioni: una sezione deve tenere conto della specifica professionalità già acquisita sul campo dai ragionieri commercialisti e dai periti commerciali; l'altra invece, proprio per il diverso momento formativo e per una diversa provenienza universitaria, di coloro i quali si trovano nella condizione da me prima illustrata, ossia coloro i quali sono muniti di un titolo cosiddetto di laurea breve. Non si tratta, quindi, di un intervento dirompente che modifica l'impianto del Governo già condiviso alla Camera ed anche in Commissione giustizia del Senato.

Nella stessa logica si inserisce l'emendamento 3.103 il quale, laddove si parla della disciplina della tutela e della attribuzione dei titoli, introduce questa stessa espressa specificazione, per certi versi in buona parte riconducibile a quanto già previsto dal Governo, dalla Camera e dalla Commissione giustizia del Senato.

Proprio perché sappiamo che si tratta di un provvedimento che ha bisogno di essere varato con urgenza e che in linea complessiva ha già ottenuto il *placet* dei due rami del Parlamento, è inutile discutere tutte le altre problematiche. Ciò nonostante ci sia il bisogno di fare un discorso più generale sulla compatibilità dell'impianto di questa unione rispetto alla modifica complessiva delle libere professioni, un'altra delle materie che il sottosegretario Vietti sta specificamente trattando.

È inutile anche parlare delle perplessità che si nutrono in merito alla formulazione contenuta nell'articolo 5, relativamente alla tutela del registro dei revisori contabili, nonché sull'attribuzione delle funzioni. Si tratta però di un provvedimento che deve essere assolutamente varato.

Chiudo il mio intervento permettendomi di sollecitare il Governo e il relatore a verificare quelle due modeste ipotesi emendative formalizzate, le quali non stravolgono assolutamente l'impianto predisposto dal Governo, ma anzi operano alcune specificazioni e puntualizzazioni all'interno dei criteri direttivi della delega; se condivise, esse potrebbero servire anche al Governo per evitare una delega troppo generica e difficile da esercitare.

Anzi, operano alcune specificazioni e puntualizzazioni all'interno dei criteri direttivi della delega che potrebbero, secondo me, se condivise, servire pure al Governo per evitare di avere una delega che magari, essendo troppo generica, diviene difficile da esercitarsi.

Ecco perché sottolineo al Governo ed al relatore questi due emendamenti; non so se in sede di replica o in sede di discussione affronteremo, mi auguro con la solita pacatezza, insieme il problema per affrontarlo e risolverlo, come merita, nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge in esame prospetta una non facile decisione di voto e una non facile problematica.

2 Novembre 2004

Sul piano delle finalità credo possiamo essere tutti d'accordo, perché le finalità a cui mira questo disegno di legge, cioè ad unificare gli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, sono senz'altro condivisibili.

In primo luogo, alcune delle funzioni della professione dei commercialisti vengono sostanzialmente svolte da parte dei ragionieri, il che rende opportuna e razionale, la riunificazione. In secondo luogo, perché dobbiamo confrontarci con le problematiche comunitarie ed europee e dunque, se in Europa i due Ordini non sono distinti, la loro unione va incontro anche all'esigenza di integrazione e di chiarezza rispetto alle norme comunitarie, che mi sembra opportuna e giusta da parte di tutti gli Stati membri.

Se però andiamo ad esaminare la realizzazione pratica di queste finalità condivisibili nascono non poche perplessità. Intanto, la conservazione di due categorie all'interno dell'Ordine unico è certamente una scelta, se pur giustificata dalla diversità dei titoli di studio, non totalmente condivisibile. Come avvocati abbiamo avuto un'esperienza, assai diversa, non assimilabile, con l'inserimento nell'albo dei procuratori legali perché il distinguo fondamentale era rappresentato dalla giovane età di iscrizione all'albo. Questo era il distinguo fondamentale tra l'albo dei procuratori e l'albo degli avvocati. Qui il distinguo è rappresentato dal diverso titolo di studio delle due categorie, che crea una categoria di serie A e una categoria di serie B all'interno di un albo unico, il che non è mai molto commendevole.

Sarebbe stato molto meglio, affrontando la tematica dell'albo unico, decidere che chi ha fatto un corso di laurea di durata inferiore dovesse prima dell'iscrizione passare determinati esami. Io ricordo che tutti i consigli degli ordini degli avvocati prevedono, se non sono stati superati determinati esami, un'integrazione prima dell'iscrizione all'albo; mi ricordo, in particolare, la nostra richiesta di avere tutte le procedure penali, le procedure civili e gli esami fondamentali.

Il secondo aspetto di straordinaria delicatezza è quello previdenziale, perché non vi è dubbio che i due albi abbiano avuto e abbiano tuttora dei regimi previdenziali differenziati. Purtroppo il Governo non ci ha offerto dati precisi e noi dobbiamo stare alla parola dei vari rappresentanti delle casse previdenziali; per carità, trattasi di parola nobilissima e di verità, ma forse uno studio sistematico, metodico su tutto questo sarebbe stato utile.

Sono due casse private e l'emendamento prospettato in sede di Commissione giustizia ha lo scopo di risolvere i problemi dello Stato. Infatti, quando si dice: «e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente», è chiaro che si ha occhio a non gravare sullo Stato, che potrebbe intervenire in manleva se le casse private non dovessero avere capienza sufficiente.

Ma dal numero di SMS che abbiamo ricevuto tutti noi senatori... (Cenni del relatore Callegaro). Lo so, caro relatore, ma io non credo che sia trascurabile la voce di questi privati, non credo che la si possa get-

tare via. Magari seguono loro interessi personali, ma gli interessi personali, quando sono leciti e legittimi, possono anche trovare ascolto.

Cosa si dice in buona sostanza? Io ho pagato contribuzioni per la mia cassa privata e ho maturato l'aspettativa di ricevere un regime pensionistico in forza delle contribuzioni che ho pagato, laddove da questa unione (che in questo caso non fa la forza previdenziale) vengo a rimetterci o posso venire a rimetterci e, talora in modo molto sensibile rispetto alle contribuzioni che come privato ho versato.

Allora protesto perché mi si cambiano le regole in corso di gioco, anzi, ancora di più, protesto perché mi si cambiano le regole in corso di vita: gli accidenti della vita, le disgrazie mandano a quel paese i nostri progetti, ma tutti noi cerchiamo di pianificare la nostra vita. Questa è una prima ragione che mi sembra debba essere tenuta in attenzione.

In secondo luogo, io sono uno strenuo sostenitore della tesi che l'Ordine è custode di sé medesimo; sono un oltranzista romantico e sfegatato amante dell'autonomia degli Ordini professionali, che trovano la loro ragion d'essere nella loro storia, nel loro rapporto con la società, nel loro servizio ad essa. Allora, perché tanti protestano? Certamente rispetto alla unione si sono schierati i consigli degli Ordini in carica. È sufficiente questo? C'è una rappresentatività in materia previdenziale dei consigli dell'Ordine? C'è una rappresentatività dei consigli dell'Ordine rispetto alla vita di tutti gli iscritti all'Ordine stesso? Non sarebbe stato più saggio e più prudente – piccola cosa, risolvibile – sentire, in una sorta di piccolo referendum, i vari iscritti agli Ordini, prima di adottare una decisione che sembra per moltissime persone traumatizzante? Se si facesse questo referendum...

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. È già stato fatto.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sì, ma lei avrà visto, signor Sottosegretario, che il modo con cui è stato fatto fa pensare che non sia stato assicurato l'interpello generalizzato.

A mio avviso, le finalità del provvedimento sono assolutamente condivisibili. L'attuazione di questa unione, in particolare rispetto al problema previdenziale, mi lascia però delle preoccupazioni. Mi faccio interprete di queste proteste – che sono pervenute, peraltro, ai rappresentanti sia della maggioranza sia dell'opposizione – perché voglio cercare di razionalizzare e di spiegare il motivo per cui è meglio procedere come prevede il disegno di legge.

In sede di discussione generale mi limito a sollevare alcuni problemi. Mi auguro che il prosieguo del dibattito e le risposte che saranno date dal signor relatore e dal signor Sottosegretario nel corso dell'esame degli emendamenti possano tranquillizzare non tanto me, quanto quei cittadini che hanno manifestato tali preoccupazioni, che – devo dire – in prima battuta non ritengo infondate.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaburro. Ne ha facoltà.

2 Novembre 2004

GABURRO (*UDC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge al nostro esame è volto a riordinare le professioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri e le rispettive casse di previdenza e assistenza.

Le due figure professionali sono state regolamentate da due provvedimenti di legge del 1953: il primo concerne le competenze, le prerogative e le attività dei dottori commercialisti, mentre il secondo riguarda i ragionieri.

La riforma, nei suoi intenti, va nella direzione condivisibile della semplificazione degli ordini professionali, anche se, a mio avviso, resta da superare qualche difficoltà non marginale. Le nuove norme devono farsi carico del coordinamento fra i diversi progetti formativi, i corsi di laurea triennali e quinquennali e il coordinamento tra formazione e sbocco professionale.

Resta qualche punto che va affrontato e risolto con maggiore sforzo per una soluzione più equa.

La Corte di cassazione il 19 ottobre ultimo scorso ha discusso e deciso se è assegnabile o meno ai ragionieri e periti commerciali il titolo di commercialista. Nel 1995 la Commissione affari costituzionali della Camera ha respinto per incostituzionalità un disegno di legge *ad hoc*.

In secondo luogo, come è stato ricordato, i percorsi formativi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti contabili sono diversi, e non in maniera marginale. Soltanto con la legge 1º agosto 2002, n. 173, è stato previsto che in avvenire i titolari di laurea triennale o quinquennale possono iscriversi anche all'albo dei ragionieri, e ciò perché già dal 1996 occorre la laurea per l'iscrizione anche a quell'albo, che da allora ha visto ridursi quasi a zero unità le iscrizioni e vede ad esaurimento i propri iscritti.

Si tratta di costituire un albo fra dottori commercialisti in possesso di laurea ed esame di Stato e ragionieri e periti contabili in possesso del semplice diploma di scuola media superiore e senza esame di Stato.

Come abbiamo ricordato, i percorsi formativi non sono simili e tutti confluiranno nell'albo unico, nella stessa sezione.

Ricordo, infine, che il TAR del Lazio ha esaminato e deciso, il 9 settembre ultimo scorso, sul ricorso presentato da una parte dei dottori commercialisti, anche se non è ancora disponibile la sentenza che solleverebbe l'incostituzionalità dell'abolizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già scaduto.

In conclusione, vorrei aderire all'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Nocco e da altri senatori, chiedendo di poter aggiungere la mia firma, e ritengo sia il caso di rinviare di qualche settimana l'esame del disegno di legge in attesa di conoscere le decisioni della magistratura amministrativa e ordinaria.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

2 Novembre 2004

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,39).

686^a Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

Sen. Specchia Giuseppe, Nania Domenico, Zappacosta Lucio, Battaglia Antonio, Mulas Giuseppe

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B)

(presentato in data **29/10/2004**)

S.553 approvato in testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (TU con S.1658, S.1712, S.1749); C.4307 approvato in testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (TU con C.705, C.2949, C.3591, C.3666, C.3809, C.4181, C.4423, C.4429);

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Costa Rosario Giorgio

Disposizioni in materia di attribuzione di alcune funzioni svolte dai notai anche agli avvocati e ai dottori commercialisti (3185) (presentato in data 28/10/2004)

Ministro funzione pubblica Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186) (presentato in data **29/10/2004**)

Sen. Cossiga Francesco Disposizioni per il contrasto antiterroristico (3187) (presentato in data **02/11/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3^a Commissione permanente Aff. esteri

Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura (3142)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, Commissione straordinaria diritti umani (assegnato in data **29/10/2004**)

686^a Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

Governo, trasmissione di documenti

Negli scorsi mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2004 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, delle politiche agricole e forestali, della salute, per l'esercizio finanziario 2004, concernenti:

variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Sono pervenute altresì copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2004, concernenti:

utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»;

utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di ottobre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20 ottobre 2004, ha inviato il testo di tre posizioni e di due risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 13 al 16 settembre 2004:

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (*Doc.* XII, n. 385). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente:

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 (*Doc.* XII, n. 386). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005 (*Doc.* XII, n. 387). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia (*Doc.* XII, n. 388). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq (*Doc*. XII, n. 389). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Martone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01786, dei senatori Iovene ed altri.

Interpellanze

BASSANINI, PASSIGLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per conoscere:

se risponda al vero la notizia secondo la quale le riprese televisive della cerimonia della firma del Trattato costituzionale europeo sono state affidate in esclusiva dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla società Euroscena del sig. Luigi Sciò;

se risulti:

chi abbia adottato questa decisione e se sia stata consultata l'amministrazione comunale di Roma, che offriva ospitalità all'evento;

per quali motivi e sulla base di quali disposizioni legislative sia stata adottata la decisione di riservare ad un unico soggetto (appunto la

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

predetta società Euroscena) le riprese televisive di tale straordinario evento istituzionale;

ove questi motivi sussistano e le disposizioni legislative lo consentano, per quali ragioni le riprese non siano state affidate all'azienda pubblica radiotelevisiva, che ha per legge – e senza oneri per le finanze pubbliche – il compito e l'obbligo di assicurare l'informazione su tali eventi;

se la società Euroscena sia stata prescelta mediante procedura competitiva o a trattativa privata e, in questo secondo caso, come tale procedura si concili con le disposizioni normative europee e italiane in vigore;

se la società Euroscena abbia fornito le riprese dell'evento a tutte le emittenti televisive che ne hanno fatto richiesta o solo ad alcune e se le abbia fornite a titolo gratuito o oneroso; in quest'ultimo caso, quali siano i prezzi praticati e se i relativi introiti siano stati riversati, in tutto o in parte, al bilancio dello Stato;

se l'affidamento delle riprese alla società Euroscena abbia previsto la corresponsione di un compenso da parte della società Euroscena alla Presidenza del Consiglio o ad altri o se, viceversa, sia stato pattuito un compenso da parte della Presidenza del Consiglio o di altri soggetti pubblici a favore della società Euroscena;

quale sia la disciplina dello sfruttamento dei diritti televisivi sulle riprese e se i diritti restino nella disponibilità di Euroscena o della Presidenza del Consiglio o di altri;

a chi appartenga la società Euroscena, chi ne abbia il controllo anche indiretto, quali siano i rapporti, anche pregressi, fra tale società e la Presidenza del Consiglio, quali rapporti abbia o abbia avuto il sig. Luigi Sciò con l'attuale presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi.

(2-00634)

Interrogazioni

DELOGU. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che, a partire dal prossimo mese di novembre, l'Alitalia ha ridotto da 11 a 8 i voli sia sulla tratta Cagliari-Roma che su quella Roma-Cagliari;

che tre voli in meno, pari ad una riduzione di circa 500 al posti al giorno su ciascuna tratta, renderanno assai difficile e spesso impossibile trovare un posto libero sugli aerei, che continueranno ad operare giacché, già nello scorso mese di ottobre, gli 11 aerei volavano a pieno carico;

che, per di più, sulla tratta Cagliari-Roma, sono previsti solo tre voli nel pomeriggio e nella serata e sulla tratta Roma-Cagliari si nota un «buco» di oltre quattro ore tra il volo delle 15,55 e quello delle 20,15; i disagi che ne deriveranno sono evidenti,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazini del Ministro in indirizzo in oridne all'opportunità di un intervento della massima sollecitudine nei confronti dell'Alitalia onde venga posto rimedio alle suindi-

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

cate disfunzioni, che recherebbero grave pregiudizio ai cagliaritani ed ai sardi in genere che, il più delle volte, devono recarsi fuori dalla Sardegna per gravi ed improcrastinabili necessità.

(3-01801)

FALOMI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

in data 28 ottobre 2004 ignoti hanno inviato al Sig. Maurizio Pellegrino ed al Sig. Giuseppe Panettino una busta contenente 4 proiettili ed un lettera minatoria nella quale si fa esplicito riferimento all'incolumità personale dei due destinatari;

i due predetti ricoprono rispettivamente il ruolo di Segretario Generale della Federazione Italiana Lavoratori dei trasporti CGIL ed il ruolo di delegato aziendale della medesima organizzazione sindacale presso l'aeroporto di Palermo;

mesi fa lo stesso Sig. Giuseppe Panettino ha ricevuto altre intimidazioni ed ha subito un pesante atto intimidatorio sostanziato nell'incendio della sua abitazione di campagna ad opera di ignoti;

considerato che:

la FILT CGIL, nelle persone del Sig. Maurizio Pellegrino e del Sig. Giuseppe Panettino, è attualmente impegnata in una aspra vertenza contro l'esternalizzazione dei servizi aeroportuali ed ha in particolare criticato l'affidamento a terzi dei servizi di sicurezza, ormai assegnati alla società KSM;

la stessa KSM avrebbe proceduto alla sospensione del proprio rappresentante sindacale, in palese violazione della legge n. 300 del 1970;

la Commissione parlamentare antimafia, alcune Procure e la Direzione investigativa antimafia hanno più volte sollevato il caso di infiltrazioni mafiose in aziende appaltatrici di servizi oggetto di esternalizzazione da parte di società di interesse pubblico,

si chiede di sapere:

se e quali azioni siano state predisposte per la tutela dell'incolumità di coloro che sono impegnati nell'azione sindacale a difesa dei lavoratori dell'aeroporto di Palermo;

se e quali misure si intenda predisporre per la tutela dell'incolumità dei Sig. Maurizio Pellegrino e del Sig. Giuseppe Panettino;

se la notizia della sospensione del delegato aziendale della azienda KSM risponda al vero e se si intenda predisporre azioni in conformità alla legge 300/70.

(3-01802)

FALOMI. – Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

negli ultimi mesi la Provincia di Latina è stata interessata da numerosi fatti di intimidazione, di *racket* e di pesanti sospetti su maxi-appalti;

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

tali fatti sono stati oggetto di interesse della magistratura e più volte denunciati dalla stampa, nonché segnalati da associazioni di cittadini impegnati nella lotta alla mafia;

si vuole attirare l'attenzione sullo specifico caso riguardante i lavori di realizzazione della banchina per il porto di Gaeta, per il quale è stato vinto un appalto di importo pari a circa 2,5 milioni di euro;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

l'appalto di cui sopra fu vinto il 27 giugno 2000 dalla ditta CGC srl, il cui responsabile per i lavori, l'ingegner Mario Ferracorta, fu condannato a reclusione per associazione mafiosa il giorno 5 giugno 2002;

da un rapporto della Mobile di Palermo il suddetto Ferracorta è stato indicato come imprenditore legato ai Corleonesi e organi di stampa lo hanno indicato come intermediario già utilizzato dalla mafia nel campo degli appalti e del *racket*;

ciò nonostante il contratto non venne mai rescisso in quanto la CGC srl fece sapere che la divisione aziendale che aveva vinto l'appalto nel 2000 era ormai stata rilevata dalla SERF srl di Bologna, la quale ai controlli antimafia risulta negativa;

detta azienda SERF srl apparterrebbe alla famiglia Giuseppe Campione & C di Agrigento, e vedrebbe tra i suoi soci Marco Campione, già rinviato a giudizio per riciclaggio con aggravante di mafia su richiesta della DDA di Palermo. Pertanto tra i soci della ditta che oggi esegue i lavori al porto di Gaeta vi sarebbe un uomo su cui gravano sospetti di collusione mafiosa,

si chiede di sapere:

se quanto esposto risponda effettivamente al vero;

se e quali azioni si intenda intraprendere per verificare la piena legalità dei lavori che interessano il porto di Gaeta e per liberarli da ogni sospetto di infiltrazione della criminalità organizzata;

come si intenda rafforzare il controllo sugli appalti pubblici nelle zone di non tradizionale insediamento mafioso, onde prevenire le infiltrazioni criminose.

(3-01803)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VITALI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la British American Tobacco (BAT) ha rilevato dal Ministero dell'economia la partecipazione totalitaria detenuta in ETI Spa con un contratto di acquisto stipulato in data 24 luglio 2003 il quale, all'articolo 10, obbliga la parte acquirente a garantire la salvaguardia del personale dipendente, fatto salvo quanto concordato con le organizzazioni sindacali, ad assicurare il rispetto delle professionalità acquisite e a non procedere a

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

licenziamenti per giustificato motivo (individuali o plurimi) ed a licenziamenti collettivi;

la BAT ha comunicato nelle settimane scorse la propria volontà di cessare la produzione negli stabilimenti di Bologna e Scafati e ha attivato unilateralmente la procedura di mobilità in data 12 ottobre 2004;

il sindacato e le istituzioni locali non accetteranno mai, come hanno dichiarato a più riprese, soluzioni che comportino la chiusura dello stabilimento di Bologna o la sua trasformazione per attività che non hanno carattere industriale;

verrà quindi meno la condizione prevista dal contratto per vicende di carattere occupazionale, cioè l'accordo con le organizzazioni sindacali, e pertanto se la BAT vorrà dare attuazione alle intenzioni annunciate si configurerà una palese violazione dell'art. 10 del contratto di acquisto;

considerato che:

il medesimo contratto prevede una garanzia fideiussoria della BAT nei confronti del Ministero dell'economia pari al 20% del prezzo di acquisto di ETI Spa, che fu di 2325 milioni di euro a copertura di eventuali inadempienze contrattuali;

il sottosegretario Maria Teresa Armosino, rispondendo a una interrogazione dello scrivente sul medesimo argomento in data 27 ottobre 2004, ha sostenuto che il Governo è intenzionato a far rispettare tutte le clausole del contratto di acquisto di ETI Spa da parte della BAT,

si chiede di sapere se, in caso di violazione da parte della BAT dell'art. 10 del contratto d'acquisto relativo agli impegni della parte acquirente per la salvaguardia dell'occupazione, il Ministro dell'economia sia intenzionato ad applicare anche la parte del contratto relativa alla garanzia fideiussoria e conseguentemente a esigere dalla BAT 466 milioni di euro. (3-01804)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILIPPELLI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

la legge delega sul riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari, approvata dal Consiglio dei ministri il 16 gennaio 2004 ed ora all'esame del Parlamento, ha determinato uno stato di agitazione nella maggior parte delle Università italiane. Parimenti la mobilitazione ha investito gli atenei calabresi, con il rinvio dell'inizio degli anni accademici, lezioni bloccate, ricercatori in rivolta, docenti che si attengono al minimo richiesto dalla normativa, rettori e senati accademici che protestano. Di fronte alle questioni che occupano le prime pagine dei giornali – finanziaria, *devolution*, migrazioni, guerra, condoni, crisi dei rapporti tra Governo ed Unione europea, ecc. – sembra che quella universitaria passi in secondo piano. Essa, invece, al pari e forse più di altre, è nodo critico e riguarda il futuro immediato e prossimo della nostra condizione civile, dei diritti democratici e delle risorse che il nostro paese ha

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

ed avrà a disposizione. In questo caso si tratta di quella fondamentale risorsa, di carattere immateriale, così importante nella nostra epoca, che è la cultura, la capacità di fare ricerca, di produrre innovazione, di formare nuove competenze;

il disegno di legge proposto costituisce, a parere dell'interrogante, un forte arretramento sul piano dell'autonomia universitaria, in quanto sottrae agli atenei importanti momenti decisionali, oggi di loro competenza, che consentono alle Università di rispondere in modo flessibile ed efficace alle esigenze didattiche, scientifiche e della formazione d'eccellenza;

il disegno di legge, non prendendo in considerazione il ruolo della ricerca scientifica, non risponde alle esigenze di formazione, innovazione e sviluppo poste dalla società civile;

un provvedimento legislativo di grande rilevanza per il sistema universitario non prevede, per l'ennesima volta, alcun incremento, ormai indifferibile, delle risorse finanziarie ad esso destinate;

c'è molta preoccupazione che l'abolizione del ruolo del ricercatore determini l'assenza di una fascia iniziale docente (giuridicamente definita), essenziale sia per la formazione del personale docente che per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica;

la proposta di abolizione della distinzione tra «tempo pieno» e «tempo definito» può indurre i professori ad un disimpegno nei confronti dell'istituzione, dal momento che – senza definire chiaramente diritti e doveri – consente a tutti i docenti di assumere impegni esterni, allentando il loro rapporto con l'Università ed allontanandone la ricerca;

sono particolarmente gravi e lesivi dell'autonomia universitaria il blocco delle procedure concorsuali, tanto più se reso operativo all'atto dell'entrata in vigore della legge delega, nelle more dell'approvazione dei decreti delegati, e l'introduzione di quote di idoneità riservate a professori e ricercatori, poiché così si ostacola il reclutamento di studiosi di elevato valore, con particolare riferimento alle nuove generazioni, tanto più in assenza di adeguate risorse finanziarie, e in contrasto con l'esigenza dichiarata di adottare meccanismi concorsuali rigorosi e selettivi;

la riforma dello stato giuridico non è finanziata ed in realtà si basa soltanto sui risparmi ipotizzati in base all'abolizione di incarichi di supplenza, trasformati d'un sol colpo in carichi didattici ordinari di centoventi ore di insegnamento (che possono corrispondere anche a quattro corsi per docente);

la delega sancisce una previsione di precariato destinata ad incidere negativamente sulla qualità della didattica e della ricerca ed introduce forme surrettizie di reclutamento di docenti al di fuori di procedure concorsuali ispirate a principi di trasparenza e imparzialità, tali che, ad esempio, la Conferenza dei Rettori «reputa inammissibili e anche eticamente inaccettabili»;

la precarizzazione della docenza universitaria che il disegno di legge introduce non riguarda soltanto una inaccettabile condizione di insicurezza, protratta per anni, per quanti vorranno accedere alla carriera universitaria nella istituzione pubblica; la lunga serie di verifiche a seguito di

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

contratti a tempo determinato di natura privata, il fatto che il giudizio sulla idoneità dei candidati non sia espresso da commissioni esclusivamente scientifiche, il fatto che le stesse Facoltà – indipendentemente dalla idoneità scientifica dei candidati – possano anche esprimere parere negativo per l'assunzione, tutto ciò implica l'introduzione di un principio di selezione ideologica e di controllo politico che mina le basi stesse dell'università pubblica e democratica. Se – come recita la Costituzione – il sapere, la scienza e l'attività di ricerca sono libere, la delega che chiede il Governo, segna, a parere dell'interrogante, una terribile regressione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riconsiderare i punti critici evidenziati, alla luce di una puntuale e attenta valutazione delle conseguenze che le scelte previste dal disegno di legge comportano sui delicati equilibri del sistema universitario;

se il Ministro non ritenga che una riforma significativa dello stato giuridico dei docenti non possa intervenire se non contestualmente ad congruo incremento delle risorse finanziarie e ad una revisione dei relativi meccanismi di attribuzione agli atenei, in un contesto di generale riconsiderazione del reclutamento, delle carriere e dei relativi passaggi, da fascia a fascia e all'interno di ciascuna fascia, basati su una rigorosa valutazione del lavoro scientifico svolto, ovviamente tutelando nel medesimo tempo le aspettative dei giovani più capaci (per i quali il progetto della Commissione parlamentare non fa altro che riproporre la condizione degli attuali assegnisti, senza prospettare alcuna seria e realistica prospettiva di futuro accesso ai ruoli) e i diritti legati all'impegno e al lavoro effettivamente svolto dagli attuali ricercatori;

se il Ministro non ritenga necessario, sulla base di quanto sopra descritto, ritirare il disegno di legge, poiché appare evidentemente improprio il ricorso allo strumento della delega legislativa, in assenza degli indispensabili confronti e di un largo consenso sulle linee d'intervento su un provvedimento così rilevante e complesso, per il quale forti sono le attese del mondo universitario, delle famiglie e dell'intera società.

(4-07584)

BOCO. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

le località Poggio Bocca d'Inferno e Torre Ciana rappresentano delle aree di pregio ambientale del promontorio dell'Argentario, prive di insediamenti umani ad esclusione della Torre di origine medievale, integralmente ricoperta da una fitta macchia mediterranea ricostituita naturalmente dopo l'incendio del 1980;

le caratteristiche di cui al precedente periodo determinano la denominazione di «zona di rispetto assoluto» ai sensi della legge sul paesaggio;

in tale area è stato realizzato un progetto i cui lavori dovevano limitarsi a modesti interventi, mentre invece lo sbancamento è di oltre 10 metri per un tratto di quasi un chilometro di lunghezza;

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

tali lavori, tra l'altro visibili da terra e da mare, fanno apparire gravi i danni ambientali e suscitano la preoccupazione di essere propedeutici ad un intervento urbanistico nell'area di Torre Ciana;

numerose associazioni ambientaliste a partire dagli inizi dell'anno 2004 hanno denunciato al Ministero dell'ambiente ed alle istituzioni competenti tale situazione;

l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha interessato il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Municipale di Monte Argentario, e quest'ultima ha effettivamente rilevato l'esistenza di lavori eseguiti senza la regolare concessione, consistenti in uno sbancamento per l'apertura di una strada che ha determinato un danno al territorio dell'Argentario;

il crescendo di lavori e opere, ben oltre quanto previsto dai progetti presentati, ha determinato numerosi sopralluoghi da parte degli Enti di tutela preposti, che si sono tramutati in formali atti di annullamento, di opposizione e diniego da parte rispettivamente della Soprintendenza di Siena (15 giugno 2004), del Corpo Forestale dello Stato (19 marzo, 4 maggio e 12 agosto 2004) e dell'Ufficio del vincolo idrogeologico della Provincia di Grosseto (determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 772 del 4/05/2004). Inoltre gli esposti alla Procura di Grosseto da parte di varie associazioni ambientaliste hanno portato all'apertura del processo che vede imputati la Società proprietaria e il progettista;

le autorità preposte al controllo di Polizia municipale di Porto Santo Stefano hanno comunicato la notizia di reato alla Procura di Grosseto e quest'ultima ha avviato un'indagine; nonostante ciò è stata constatata la prosecuzione dei lavori,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Governo intenda intraprendere o sollecitare affinché una delle aree di maggior pregio del nostro territorio sia salvaguardata e valorizzata;

se corrisponda al vero che un ispettore del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Grosseto, dopo aver accertato gli illeciti commessi nell'area in oggetto, sia stato trasferito d'ufficio con provvedimento disposto con urgenza dall'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato;

se risulti che il trasferimento dell'ispettore sopra citato sia legato agli accertamenti eseguiti.

(4-07585)

PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

la mattina del 30 ottobre 2004 un gruppo di ragazzi svolgevano una pacifica manifestazione in campo Santa Margherita a Venezia sui temi della casa;

mentre era in corso tale manifestazione sono immotivatamente intervenute le forze dell'ordine e tale intervento è rapidamente degenerato in spintoni e inseguimenti dei manifestanti da parte degli agenti di pubblica sicurezza;

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

durante l'intervento delle forze dell'ordine un agente avrebbe alzato minacciosamente la sua rivoltella;

erano presenti bambini, madri, anziani, tutti spaventati dall'intervento gratuito o quanto meno spropositato delle forze dell'ordine ed in particolare dall'estrazione della pistola;

a domanda della consigliera comunale Andreina Corso, presente durante i fatti, gli agenti di polizia, a suo dire, si sarebbero rifiutati di comunicare le proprie generalità,

si chiede di sapere:

se risulti per quale motivo siano intervenute le forze dell'ordine con modalità del tutto sproporzionate e in modo comunque minaccioso e violento:

se risulti altresì chi e per quale motivo abbia sfoderato la pistola dalla fondina;

se e quali interventi intenda assumere il Ministro in indirizzo nei confronti di chi ha sfoderato la pistola e di chi ha ordinato un comportamento così aggressivo;

se e quali azioni intenda intreprendere il Ministro per evitare che si ripetano atti e fatti come quelli denunciati nella presente interrogazione. (4-07586)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il 6 settembre 2004 nella stazione ferroviaria di S. Benedetto del Tronto, sulla linea Ancona-Pescara, è avvenuto un nuovo disastro ferroviario;

il treno merci n. 55511, in transito nella suddetta stazione, nonostante le indicazione «a verde» del segnalamento e la presenza del «codice di binario 270», che a bordo indica ai macchinsti la via libera alla massima velocità, è stato deviato in corsa su un binario fuori servizio, investendo una gru che operava alla manutenzione della stazione;

nonostante la dinamica dell'incidente, solo per una fortuita coincidenza e per la prontezza dei macchinisti non vi sono state conseguenze gravi alle persone ed i danni materiali sono stati molto limitati;

il 15 luglio 2004, nella stazione di Porto S. Giorgio, sulla stessa linea Ancona-Pescara, il treno IC 573 Milano-Pescara partiva con normale segnale a «via libera» ma, dopo aver percorso poche centinaia di metri, i macchinisti erano costretti ad una fermata di emergenza dovuta alla presenza sulla linea di una squadra di lavoro intenta a ripristinare le rotaie mancanti;

dopo una sosta di oltre un'ora, necessaria al riposizionamento delle rotaie, il treno riprendeva la marcia a velocità precauzionale;

salvo l'incredulità e lo spavento sia degli operai che dei macchinisti, il tutto avveniva senza danni a persone o cose;

i due episodi, pur se non balzati agli onori della cronaca per la fortunata assenza di vittime e di conseguenze sul traffico ferroviario nazio-

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

nale, denunciano con estrema evidenza gravi lacune nei sistemi di sicurezza deputati alla marcia dei treni;

l'esistenza dell'apparecchiatura di «ripetizione segnali» funzionante e la conseguente registrazione cronotachigrafica delle condizioni dei segnali «verdi» nel caso del treno merci di S. Benedetto del Tronto e la presenza di numerosi testimoni nel caso del treno 573 a Porto S. Giorgio hanno impedito alle Ferrovie dello Stato di addebitare al classico «errore umano» del macchinista gli eventi;

il traffico ferroviario si basa essenzialmente sull'affidabilità delle segnalazioni di via libera e risulta estremamente preoccupante che si verifichino situazioni in cui, al contrario, sia la segnalazione stessa la causa intrinseca degli incidenti;

alla luce di questi eventi appaiono non completamente infondate le dichiarazioni di alcuni macchinisti coinvolti anche in recenti incidenti ferroviari, in zone non registrate dalla «ripetizione segnali», quando dichiarano la regolarità delle segnalazioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti quali siano state le cause dei due incidenti e se si intenda intraprendere iniziative per evitare il ripetersi di tali eventi;

se non si ritenga opportuno intervenire presso i dirigenti di RFI spa responsabili del tratto Ancona-Pescara per accertare, mediante lo strumento ispettivo, le condizioni e lo stato di quel tratto di linea ferroviaria adriatica;

se non si ritenga opportuno intervenire presso i medesimi dirigenti per verificare la congruità e l'adeguatezza delle procedure e dei protocolli di sicurezza durante le manutenzioni che sono risultate evidentemente inadeguate;

quali iniziative si intenda adottare al fine di evitare che, in assenza di registrazioni cronotachigrafiche, possano essere elusi gli accertamenti di responsabilità o, peggio ancora, attribuiti ad operatori ferroviari innocenti. (4-07587)

BATTAFARANO, GAGLIONE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

domenica 31 ottobre 2004 alle ore 17,00 era convocato il Consiglio comunale di Manduria (Taranto) per discutere di vari punti all'ordine del giorno, tra cui la surroga di tre consiglieri comunali nominati assessori;

la seduta è iniziata pochi minuti prima delle 17 e, nel giro di undici minuti, alla presenza di soli undici consiglieri comunali di maggioranza, sono stati approvati vari punti all'ordine del giorno, tra cui gli equilibri di bilancio e il conto consultivo, ma non si è proceduto alla surroga dei tre consiglieri comunali nominati assessori;

la seduta del 31 ottobre era indetta in seconda convocazione, anche se non era stata così annunciata nella seduta precedente;

appare del tutto evidente la violazione della legittimità degli atti e della legalità all'interno del Consiglio comunale di Manduria,

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

si chiede di sapere:

quale valutazione il Ministro in indirizzo dia dell'accaduto;

se e quali misure intenda adottare per il ripristino della legittimità degli atti e della legalità all'interno del Consiglio comunale di Manduria. (4-07588)

ZAPPACOSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che: la riorganizzazione dell'Ente Poste ha colpito molti Comuni piccoli e medi di tutta Italia, che hanno visto sparire o ridursi la presenza degli uffici postali sul territorio;

due anni fa, per favorire la razionalizzazione delle strutture e dei servizi postali, il Centro Postale Operativo (CPO) di Chieti, città capoluogo di provincia, è stato accorpato al Centro Meccanizzato Postale (CMP) di Pescara, che lavora anche la posta proveniente dall'intera città di Chieti;

la situazione provoca disagi assurdi e paradossali, segnalati più volte da cittadini, imprese ed organi di informazione, in considerazione del fatto che corrispondenza spedita da Chieti e diretta a Chieti deve prima transitare per gli uffici del Centro Meccanizzato Postale di Pescara, con grave ed inutile ritardo;

tali disposizioni impediscono anche ad alcuni giornali e riviste locali di giungere puntualmente nelle case degli abbonati, così che gli editori sono costretti a inviare le proprie pubblicazioni da Pescara con un inutile dispendio di risorse ed un disagio non indifferenti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo giudichi una tale situazione, che coinvolge un capoluogo di Provincia ed il territorio della più popolosa provincia d'Abruzzo;

se non ritenga opportuno attivarsi presso l'Ente Poste per risolvere la paradossale ed assurda situazione descritta in premessa, con il ripristino del Centro Postale Operativo di Chieti.

(4-07589)

DE PAOLI. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e delle attività produttive. – Premesso:

che la River S.p.A., industria classificata «insalubre di prima classe», insediata nel 1995 nell'abitato di Podenzano, annovera tra le sue attività produttive la depolimerizzazione del teflon. Tale attività è stata così definita dal Tribunale penale: «Lo stabilimento River è sicuramente un complesso industriale inquinante, il quale con la fuoriuscita dei fumi del proprio ciclo produttivo costituisce un sicuro disturbo alla vita degli abitanti della Colombaia»;

che lo stesso Tribunale ha pure manifestato la sua perplessità per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni (concessioni) e quindi della possibilità per la River di inquinare, seppure entro i limiti di legge, quel contesto abitato e con pericoli – allo stato indefinibili – per la salute degli abitanti;

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

che, successivamente ai fatti di cui al procedimento penale sopra decritto, i cittadini hanno continuato a denunziare i rischi ambientali che non sono mai cessati;

che nella campagna di rilevamenti 1999/2000, condotta dall'A.R.P.A. (settimana dall'8 maggio al 15 maggio 2000), furono effettuati accertamenti su campioni d'aria prelevati in coincidenza con il manifestarsi di fenomeni odorosi pungenti e fastidiosi, ritenuti dannosi per i cittadini della zona Colombaia. I rilievi confermarono la presenza di alcune aldeidi e SOV (in concentrazioni significative) sospettate di contribuire al superamento della soglia di odore debole: tra di essi l'acetaldeide, l'etilacetato e il metiletilchetone, direttamente legato all'attività produttiva dell'azienda. Tali sostanze sono state rinvenute anche nei rilievi A.R.P.A. 2002 e 2003:

che non è mai stata eseguita una campagna mirata di prelievi di polveri fini in emissione dall'impianto;

che non si è proceduto al monitoraggio continuo degli otto camini di raffreddamento come più volte richiesto dai cittadini;

che non si è tenuto conto degli allarmanti risultati collegati ad esami specifici e mirati, condotti per un biennio, sulla salute di un campione di cittadini, essendo stati rilevati danni sostanziali agli occhi in metà del campione esaminato;

che, nonostante i cittadini abbiano dichiarato che il protrarsi della situazione sta peggiorando la loro salute e che le emissioni siano le stesse accertate dalla magistratura di Piacenza e dall'A.R.P.A., nonché dal Tribunale penale di Piacenza e prima ancora dal C.N.R. ed altri, in quest'*iter* procedurale non è stata data alcuna possibilità di verificare di cosa si stesse parlando, né è stato espletato alcun accertamento sanitario sulle persone;

che l'industria ora sostiene che i cittadini le avrebbero procurato gravissimo pregiudizio anche economico oltre che d'immagine, ma quella che all'interrogante appare come una forma di protervia dà luogo a gravi dimenticanze, giacché essa non ricorda le numerose delibere provinciali dal 1996 in avanti, compresa una sospensiva dell'attività produttiva di 30 giorni, al fine di far apporre i termometri che la stessa aveva omesso di installare, quali essenziali sistemi di controllo della temperatura d'esercizio;

che in quelle delibere era stato rilevato che anche il post-combustore termico era inefficiente, seppure sostituito nel 2000, con la precisa clausola che, qualora questo intervento non avesse risolto il problema delle emissioni in zona «Colombaia», le Istituzioni avrebbero dovuto seriamente provvedere allo spostamento dell'industria in sito idoneo;

che nel frattempo la popolazione ha continuato a respirare dosi massicce di monossido di carbonio, i cui effetti sono andati a sommarsi alle numerose particelle che si formano dall'attività produttiva insalubre di prima classe;

che l'industria accusa i cittadini di essere portatori di «interessi particolari», ma la tutela del diritto alla salute è appunto un interesse par-

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

ticolare e primario, tutelato dall'art. 32 della Costituzione e che per la Corte Costituzionale e la Suprema Corte assurge a valore «assoluto» e a «diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività»;

che la mancanza di adeguata normativa relativamente al teflon permette di non indagare su questa sostanza ma ciò non può significare l'esonero dell'industria dal rispetto dell'ambiente, esterno ed interno, né comporta ampliamenti e potenziamenti degli impianti. Se questo avvenisse si tornerebbe indietro di secoli e la popolazione sarebbe ingannata due volte, poiché l'attuale insediamento risale al dicembre 1994 e non ai tempi preistorici ed è avvenuto senza consultare nessuno e senza espletare alcuna V.I.A.,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per eliminare definitivamente i gravissimi pericoli che l'industria in questione rappresenta per l'ambiente e per la salute degli abitanti di Podenzano.

(4-07590)

DE PAOLI. – Ai Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze. – Premesso:

che la delibera dell'ASL di Brescia n. 542 del 26/04/2001 contiene degli errori nel calcolo della retribuzione di posizione ai dirigenti, determinando una situazione di favore per un dipendente e di danno per un altro;

che tali errori sono conseguenti all'applicazione delle variazioni dei punteggi attribuiti alle posizioni aziendali conseguenti all'entrata in vigore nel corso del 2000 della «Revisione ed aggiornamento del Piano di Organizzazione dell'ASL», delibera n. 1703 del 18/10/2000. Pertanto, dal 18 ottobre 2004, per alcune posizioni ci sono stati degli aumenti nella retribuzione di posizione, come di seguito specificato;

che i servizi di *staff* della Direzione generale sono passati da un valore di 4,5 punti a 7 punti (il punto ha valore di lire 5.998.917,86, pari a euro 3098,18);

che l'entrata in vigore del decreto di riorganizzazione è il 18 ottobre 2000 e, poiché convenzionalmente l'anno lavorativo è considerato di 360 giorni, ne consegue che i giorni lavorati a cui va applicato il decreto sono 72 a 7 punti, mentre, per il pregresso, dal 1° gennaio 2000 al 17 ottobre 2000, pari a 288 giorni, si applica il punteggio di 4,5 punti;

che, nell'allegato al decreto che fa riferimento alla retribuzione relativa alla posizione per l'anno 2000 – dirigenti amministrativi – tecnici – professionali, si rilevano le seguenti anomalie nell'assegnazione dei punteggi a due dirigenti: l'ing. Giorgio Taglietti e l'ing. Giampaolo Battistella:

1) per entrambi i dirigenti è stato calcolato un periodo di 70 giorni di applicazione del nuovo piano organizzativo, invece di 72 come sopra spiegato e come risulta dalla delibera n. 542/2000, applicato per gli altri dirigenti. Di fatto, solo per i due dipendenti succitati è stata posticipata l'entrata in vigore del Piano Organizzativo dal 18 ottobre al 20 ottobre;

Assemblea - Allegato B

2 Novembre 2004

2) è stato inoltre effettuato uno scambio di posizioni, favorendo l'ing. Taglietti; a quest'ultimo non doveva essere assegnata nessuna variazione di posizione in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo piano organizzativo, in quanto la sua posizione nell'ASL era di incarichi professionali inferiori a 5 anni, con punti 1,5, e rimaneva tale anche dopo il 18 ottobre 2000. Invece nell'allegato alla delibera n. 542/2000 all'ing. G. Taglietti vengono assegnati i seguenti punteggi:

290 gg. Incarichi professionali inferiori a 5 anni 1,5 punti L. 7.246.693 € 3742,60 70 gg. Servizi di Staff della Direzione Generale . . 7 punti L. 6.158.528 € 3180,61

All'ing. G. Battistella, che faceva parte dello *staff* della Direzione generale, non è stato riconosciuto l'incremento di valore della posizione dallo stesso occupata al momento dell'entrata in vigore del nuovo piano di organizzazione, 18 ottobre 2000, ma gli è stata assegnata la posizione inferiore che spettava all'ing. G. Taglietti:

290 gg. Servizi di Staff della
Direzione generale . . . 4,5 punti L. 22.915.868 € 11.835,06
70 gg. Incarichi professionali
inferiori a 5 anni 1,5 punti L. 1.745.685 € 901,57

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda adottare per far luce su quanto segnalato, rilevando che si potrebbe ravvisare un caso di favoritismo nei confronti di un dipendente a danno di un altro, e se si intenda intraprendere interventi per ripristinare lo stato di diritto, nonché per accertare eventuali responsabilità degli amministratori dell'ASL di Brescia.

(4-07591)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01801, del senatore Delogu, sulla riduzione dei voli aerei di collegamento fra Roma e Cagliari.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2004

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 680a seduta pubblica del 26 ottobre 2004, a pagina 57, all'ottava riga del quarto capoverso dell'intervento del senatore Brutti Massimo, in luogo di: «filosofia della politica» deve leggersi: «scienza della politica».

Nello stesso Resoconto, a pagina 71, alla prima riga del quinto capoverso, nel testo allegato del senatore Calvi, in luogo di: «Sonasi» deve leggersi: «Bonasi».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 685a seduta pubblica del 28 ottobre 2004, a pagina 22, alla decima riga, dopo le parole: «Sen. Falomi Antonio», aggiungere le altre: «, De Paoli Elidio, Veraldi Donato, Scotti Luigi».